

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2022 26 ottobre 2023, n. 155

Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Operazione 8.3 B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia". Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2022

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..

VISTA la Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

VISTO il Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione.

VISTA la DPGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell'atto di Alta Organizzazione del Modello Organizzativo denominato "MAIA 2.0" e s.m.i..

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014- 2022 al Prof. Gianluca Nardone.

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura".

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all'Ing. Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.

VISTO la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 429 del 29/06/2022 e successiva DDS n. 462 del 08/06/2023 con la quale è stata conferita la responsabilità delle Sottomisure 8.2 "Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali", 8.3 "Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici" e 8.4 "Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici" – posizione parificata a P.O. di tipologia D al Dott. Agr. Catalano Nicola. Sulla base dell'istruttoria, espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.3 dott. agr. Nicola Catalano, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. **VISTO** il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 92 del 12-10-2023 62551 Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio. **VISTO** il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.

VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021.

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015".

VISTE le modifiche successive approvate con decisione C (2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021. C (2022) 6084 del 19 agosto 2022, C (2022) 9331 del 7 dicembre 2022, e con la decisione C (2023) 5183 del 25 Luglio 2023, che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022.

VISTA la versione vigente n. 15.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvata con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 5183 del 25.07.2023.

VISTA la DAAdG n. 144 del 10/07/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n.86 del 20/07/2017), con la quale è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3.

PRESO ATTO che lo stanziamento delle risorse dedicate al presente avviso pubblico, stabilite in 10 milioni di euro, deriva dalla dotazione finanziaria della misura 8, come indicata nel PSR Puglia 2014/2022, versione 15.0 vigente;

VISTA la scheda di Misura 8 – Sottomisura 8.3 -Operazione B del PSR Puglia 2014- 2022;

PRESO ATTO dell'approvazione dei Criteri di Selezione, derivanti dalla procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2022, avviata con nota prot. n° AOO_001/PSR/18/09/2023/0000508 e conclusa con nota prot. n° AOO_001/PROT/28/09/2023/0000529;

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici". Operazione 8.3 B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia" e tutto quanto riportato nell' Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 E DEL D. Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati."

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Ricorrono gli obblighi di cui all'art.26, c.1. dl D.Lgs. 33/2013. La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dalla Responsabile di Sottomisura.

Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento.

- di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
- di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Operazione 8.3 B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia" e quanto come riportato nell' Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3 n. 22 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- il provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26, c.1, del D.Lgs 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" - "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sottosezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel sito regionale: www.psr.regione.puglia.it; - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all'A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) pagine oltre all'allegato A composto da complessive n. 70 (settanta pagine), di cui : sottoallegato 1 composto da n.3 (tre) pagine, sottoallegato n.2 composto da n. 1 (una) pagina, sottoallegato 3 composto da n.1 (una) pagina, sottoallegato 4 composto da n. 1 (una) pagina e sottoallegato 5 composto da n.14 (quattordici) pagine, considerati parte integrante la presente provvedimento e firmati digitalmente.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 001/DIR/2023/00156 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Responsabile Sottomisure 8.2, 8.3, 8.4
Nicola Catalano

P.O. Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali
Alessandro Oronzo De Risi

Firmato digitalmente da:

Autorità di gestione PSR 2014-2022
Gianluca Nardone

Allegato A




REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale


PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2022 PUGLIA	
AVVISO PUBBLICO	REG. (UE) N. 1305/2013 Art. 17 COMMA C)
Codice misura	8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
Codice sottomisura	8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Codice operazione	8.3.b "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia"
Modalità presentazione domanda di sostegno	Dematerializzata

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO




Sommario:

1.	PREMESSA	4
2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	PRINCIPALI DEFINIZIONI	10
4.	OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE 8.3.B E CONTRIBUTO A PRIORITA' E FOCUS AREA	15
5.	DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	15
6.	LOCALIZZAZIONE	16
7.	RISORSE FINANZIARIE	17
8.	SOGGETTI BENEFICIARI	17
9.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	17
10.	TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI	18
10.1	<i>Costi ammissibili per singola azione</i>	18
10.2	<i>Spese generali</i>	21
10.3	<i>Limitazioni e precisazioni</i>	21
11.	CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIBILITA' DELLE SPESE	23
11.1	<i>Ragionevolezza dei costi</i>	24
11.1.1	<i>Ragionevolezza delle spese generali</i>	25
11.2	<i>Specificità per le operazioni soggette a procedure d'appalto</i>	27
12.	ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO	27
13.	CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 8.3.B E MODALITA' DI APPLICAZIONE	27
14.	MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE Dds	28
14.1	<i>Documentazione a corredo della Dds</i>	31
15.	ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA	33
15.1	<i>Procedure inerenti al procedimento amministrativo</i>	34
16.	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI	35
17.	IMPEGNI	36
18.	AMMISSIBILITA' DELLE SPESE IN DOMANDE DI PAGAMENTO	37
19.	PRESENTAZIONE DELLE DDP E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	39
20.	DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE	40
21.	DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO	41
22.	DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE	41
23.	CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	42



24.	<i>RICORSI E RIESAMI</i>	43
25.	<i>RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI</i>	44
26.	<i>VARIANTI, ADATTAMENTI TECNICI E PROROGHE</i>	44
27.	<i>CAUSE DI FORZA MAGGIORE</i>	45
28.	<i>ERRORI PALESI</i>	46
29.	<i>VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE (VCM)</i>	47
30.	<i>DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	48
31.	<i>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>	49
32.	<i>INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i>	50
33.	<i>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI</i>	50
34.	<i>RINVIO</i>	50
35.	<i>ELENCO SOTTOALLEGATI</i>	50
35.1	<i>Sottoallegato 1 (a) –Autorizzazione per l'accesso al fascicolo aziendale</i>	51
	<i>Sottoallegato 1 (b) –Richiesta autorizzazione/abilitazione al portale SIAN</i>	53
35.2	<i>Sottoallegato 2 – Dichiarazione attestante requisiti di ammissibilità</i>	54
35.3	<i>Sottoallegato 3 – Dichiarazione impegni</i>	55
35.4	<i>Sottoallegato 4 – Cartografia</i>	56
35.5	<i>Sottoallegato 5 – Schema di relazione tecnica analitica descrittiva</i>	57



1. PREMESSA

L'operazione 8.3.B si attiva in quanto la Puglia è una delle regioni italiane maggiormente esposta al rischio incendi boschivi, soprattutto per l'intensificarsi degli effetti del cambiamento climatico (innalzamento delle temperature, prolungamento di intensi periodi siccitosi ed eventi meteorici estremi e conseguenti danni sulla stabilità idrogeomorfologica dei suoli e per assicurare la massima tutela del patrimonio boschivo regionale.


La pianificazione degli interventi di sorveglianza del patrimonio boschivo da tutelare, di prevenzione e di protezione attiva dal rischio di incendi boschivi è affidata al Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia, che viene periodicamente aggiornato. Tale Piano individua, inoltre, i vari soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione, sotto il coordinamento della Sezione Protezione Civile, ed organizzati in apposite Strutture Operative Territoriali (S.O.T.) diffuse capillarmente sul territorio regionale in base a specifici criteri di rischio.

Per l'anno 2023 il Piano A.I.B. è stato aggiornato con la Delibera di Giunta Regionale 29 maggio 2023 n.758 avente ad oggetto: *Legge n° 353/2000 - L.R. n° 18/2000 – L.R. n.° 53/2019: "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025"* - Approvazione.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel presente Avviso è la seguente :


- **Direttiva 79/409/CEE** "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Direttiva 91/676/CEE** relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dainitratrati provenienti da fonti agricole.
- **Direttiva 92/43/CEE** sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora edella fauna selvatiche detta "Direttiva Habitat".
- **Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**, che istituisce un Quadro per l'Azione Comunitaria in materia di Acque.
- **Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013** sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306/2013** su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
- **Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307/2013** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n.637/2008 ed il Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio.




- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 639/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento.
- **Regolamento (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 640/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione del 11 marzo 2014, n. 807/2014** che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie.
- **Regolamento Delegato (UE) della Commissione dell'11 marzo 2014, n. 907/2014** che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- **Regolamento della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014).
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834/2014** che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 6 agosto 2014, n. 908/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- **Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015** che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393** recante modifica del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità. Regolamento (UE) n.2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
- **Regolamento delegato (UE) della Commissione del 13 gennaio 2022, n. 518** che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19.

Normativa nazionale

- **Legge 23 dicembre 1986, n. 898/86** "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.




- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (GU Serie Generale n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41).
- **Decreto Presidente della Repubblica del 08 settembre 1997, n.357** “Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
- **Decreto Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503**, “norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”.
- **Legge 21 novembre 2000, n. 353** “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
- **Decreto Legislativo 03 aprile 2018, n. 34** recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.
- **Decreto Ministeriale 3 settembre 2002**, “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000. (GU Serie Generale n.224 del 24-9-2002)”.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- **Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386** "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione".
- **Decreto Ministeriale 16 giugno 2005**, “Linee guida di programmazione forestale” (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005 n. 255) emanato dal ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio.
- **Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152** “Norme in materia ambientale” (GU n. 88 del 14/04/2006).
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii;
- **Legge 07 luglio 2009, n. 88** recante: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” – Legge Comunitaria 2008 (09G0100) G.U. n. 161 del 14/07/2009 – Suppl. ord. N. 110) e ss.mm.ii. (sentenza 22/05/2013, n. 103 (in G.U. 05/06/2013 n. 23).
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235** “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,n.69”;
- **Decreto Legislativo 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n.106** (cd. decreto per lo sviluppo per il 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011 e nel testo emendato in sede di conversione con decorrenza dal 13 luglio 2011.
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n.162** riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2022.
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52** “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006).
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020** Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.



- **Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022**, emanate dal Mipaaf, con Decreto prot.n.14786 del 13/01/2021, sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e 5 novembre 2020.
- **Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127** Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici


Normativa regionale

- **Deliberazione 19 giugno 1969 e Deliberazione del 21 luglio 1969, n. 891** "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale".
- **Legge Regionale 18 maggio 1989, n. 183** "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
- **Legge Regionale 09 dicembre 2002, n. 19 art. 9 comma 8** di "Approvazione Piano di bacino della Puglia, stralcio assetto idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia".
- **Delibera di approvazione del 30 novembre 2005, n. 39** del PAI da parte del Comitato Istituzionale.
- **Norme Tecniche di attuazione del PAI**, Piano di Assetto Idrogeologico emesse dall'Autorità di Bacino della Puglia.
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 28 dicembre 2005, n. 1968** "Piano Forestale regionale" linee guida di programmazione forestale.
- **Regolamento Regionale 22 dicembre 2008 n. 28** "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007".
- **Determinazione Dirigente Servizio Foreste del 21 dicembre 2009, n. 757** "Istituzione del Registro Ufficiale dei Fornitori di Materiale forestale di Moltiplicazione della Regione".
- **Legge regionale n. 18 del 03 luglio 2012, "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012"**, successivamente modificata dalla Legge regionale n. 67 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)".
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 19 novembre 2012, n. 2373** "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie e di monitoraggio dei parassiti di quarantena in attuazione al D. Lgs 214/05".
- **Regolamento Regionale del 3 maggio 2013, n. 9** "Istituzione dell'Albo Regionale delle Imprese Boschive", successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 3 del 3/03/2016 ed in vigore dal 24/03/2016.
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176** di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.
- **Regolamento Regionale del 11 marzo 2015, n. 9** "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424** Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n.C(2015)8412, successivamente modificata con Decisione C(2017)499 del 25.01.2017.
- **Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6** "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi




delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)", modificato con Regolamento Regionale 10 maggio 2017 n.12 e ss.mm.ii.

- **Legge Regionale 12 dicembre 2016, n. 38 recante:** "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia".
- **Determinazione Autorità di gestione n. 217 del 25 10 2017 - Sottomisure 8.3, 8.4** - Approvazione Linee Guida per progettazione e realizzazione interventi.
- **Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 03 marzo 2020 n. 94** "Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 21 dicembre 2009 n. 757 "Approvazione dell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia"; "Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 348 del 20/12/2017 recante "D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" Approvazione delle specie forestali da impiegare nelle regioni forestali della Regione Puglia" Modifiche ed integrazioni";
- **Legge regionale del 12 aprile 2021 n. 11** "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- **D.G.R. n. 1515 del 27 settembre 2021** "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive".
- **Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione dei Piani di gestione delle ZSC:**
 - ✓ "Accadia – Deliceto" (DGR 494/2009);
 - ✓ "Murgia dei Trulli" (DGR 1615/2009);
 - ✓ "Difesa Grande" (DGR 1742/2009);
 - ✓ "Saline di Punta della Contessa" (DGR 2258/2009);
 - ✓ "Area delle Gravine" (DGR 2435/2009);
 - ✓ "Litorale brindisino" (DGR 2436/2009);
 - ✓ "Valloni e Steppe Pedegarganiche" (DGR 346/2010);
 - ✓ "Zone Umide della Capitanata" (DGR 347/2010);
 - ✓ "Monte Cornacchia – Bosco di Faeto" (DGR 1083/2010);
 - ✓ "Valle Fortore-Lago di Occhito" (DGR 1084/2010);
 - ✓ "Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni" (DGR 1097/2010);
 - ✓ "Alimini", "Aquatina di Frigole", "Bosco chiuso di Presicce", "Bosco Danieli", "Bosco di Cardigliano", "Bosco di Cervalora", "Bosco di Otranto", "Bosco La Lizza e Macchia del Pagliarone", "Bosco Macchia di Ponente", "Bosco Pecorara", "Bosco Serra dei Cianci", "Massera Zanzara", "Montagna Spaccata, Rupi di San Mauro", "Palude dei Tamari", "Specchia dell'Alto", "Torre dell'Orso", "Torre Veneri" (DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010);
 - ✓ "Bosco Mesola" e "Pozzo Cucù" DGR 1/2014;



✓ “Murgia di Sud-Est” (432/2016).

- **D.G.R. del 22 marzo 2016 n. 314** “Piano per il Parco nazionale dell’Alta Murgia e Regolamento - approvazione ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 12, comma 3 e conformità al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015.”
- **Delibera del Consiglio regionale n. 15 del 13/10/2015** con cui è stato approvato il Piano territoriale dell'area protetta "Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco delle Pianelle".
- **Deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 dicembre 2015, n. 2424** Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015)8412, successivamente modificata con Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021, C(2021) 7246 del 30/09/2021, C(2022) 9331 del 07.12.2022 e C(2023) 5183 del 25.07.2023 corrispondente alla versione 15.0 attualmente vigente, che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 2271 del 02.01.2020** Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
- **Determinazione Autorità di Gestione n. 391 del 20.11.2019.** Acquisizione parere di compatibilità del PAI con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2022, con nota dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale e relative disposizioni procedurali.
- **Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa adottate con DAdG n. 54 del 03/02/2021**, pubblicata nel BURP n. 21 del 11/02/2021, così come modificata ed integrata con DAdG n. 171 del 31/03/2021 pubblicata nel BURP n. 50 del 08/04/2021 e con DAdG n. 83 del 31/05/2022 pubblicata nel BURP n. 64 del 09/06/2022.
- **Determinazione Autorità di Gestione n. 194 del 08.04.2021.** Sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6 - Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
- **Determinazione Autorità di Gestione n. 156 del 09.11.2022.** Indirizzi operativi in merito alla verifica della regolarità contributiva in sede di istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di pagamento del PSR Puglia 2014-2022.
- **Legge Regionale 21 marzo 2023, n. 1** “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse”.
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 27/03/2023 n. 413** di “Aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2023, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 13 dell’11 maggio 2011, dell’art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e delle “Linee Guida per la determinazione dei prezzari regionali”, approvate con decreto 13 luglio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
- **Deliberazione Giunta della Regione Puglia del 29 maggio 2023, n. 758** avente ad oggetto: Legge n. 353/2000 - L.R. n. 18/2000 – L.R. n. 53/2019: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025” – Approvazione.



3. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Le principali definizioni utilizzate nel presente Avviso sono le seguenti :

Aree di Interfaccia: Aree di interfaccia (aree di pericolosità incendi media e alta di interfaccia così come definite dal WEB GIS della Protezione Civile). In questo contesto gli incendi boschivi rappresentano una seria minaccia per la popolazione e per le infrastrutture. Ulteriori dettagli e classificazioni tipologiche sono riportati al par 4.3 Gestione delle zone interfaccia urbano-foresta della DGR 758/2023.

Aree periurbane: ambito viene valutato da una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67e ss.mm.ii. Tale termine di 500m si riduce nel caso di presenza di elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie.

A titolo esemplificativo: particelle che ricadono entro i 500 m dalla periferia urbana, o da agglomerati urbani, sono meritevoli del punteggio; qualora nel raggio di 500 m dalla suddetta periferia urbana sia collocato un taglio infrastrutturale (strade, ferrovie) le particelle poste oltre tale taglio non ricadono in area periurbana seppur siano collocate entro i 500 m dalla suddetta periferia urbana.

Tali aree sono meritevoli del punteggio previsto per la realizzazione degli imboscamenti al fine di potenziare i servizi eco-sistemici del bosco a supporto delle popolazioni residenti negli agglomerati urbani annessi al bosco stesso.

ARIF: Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, costituita con L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 è un Ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi in ambito forestale ed irriguo, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. ARIF partecipa nell'attuazione del Piano AIB con interventi preventivi, di sorveglianza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.


Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.

Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell'art. 4, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento.

Bosco o foresta, secondo quanto riportato dall'art. 4 comma 1 lettera del D. Lgs 38/2018, sono assimilati a bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboscimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;



- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sottoterra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

Cantierabilità, si riferisce all'acquisizione dei titoli abilitativi (provvedimenti autorizzativi: permessi, concessioni, pareri, ecc.) che attestano la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento (quali la Valutazione di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, ove di pertinenza; la Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale ex art. 27bis del Dlgs 152/ per interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della tipologia dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, Punto 1, lettera b: forestazione e deforestazione, eventuali altri procedimenti autorizzativi, ove di pertinenza; altri procedimenti autorizzativi). Il requisito della cantierabilità degli interventi rappresenta una condizione di ammissibilità prevista dall'Avviso Pubblico ai fini della concessione del sostegno della sottomisura 8.1.

Gli interventi finanziati devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione del suo impatto. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Relativamente ai siti ricadenti della Rete Natura 2000, qualsiasi impianto è ammesso se compatibile con gli obiettivi di conservazione del sito, se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito o previa Valutazione di Incidenza Ambientale.


Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell'azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 3 del 21/01/2016, svolge le funzioni di cui all'art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con nomina dei singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 del 03/03/2016.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aereo fotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR n. 503/99, art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio, quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc..

Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L'utilizzo di questo conto permette la tracciabilità dei flussi finanziari ed è previsto dalla normativa cogente (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)

Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti fino al saldo. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno



costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla sottomisura interessata.

Il conto corrente dedicato dovrà essere intestato allo stesso soggetto beneficiario ed inserito nel Fascicolo Aziendale, preliminarmente alla compilazione/stampa/rilascio delle domande di pagamento, al fine della corretta indicazione nelle stesse domande di pagamento ed alle verifiche informatizzate del Sistema Interbancario.

Secondo quanto previsto dal par. 2.2 delle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2022 (emanate dal MiPAAF), unica eccezione all'obbligo di esecuzione dei pagamenti dal Conto Corrente Dedicato, è rappresentata dalle eventuali spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità. In tal caso, infatti, il beneficiario dovrà unicamente dimostrare il pagamento per il tramite di un conto corrente intestato allo stesso con le modalità consentite.

Le spese di apertura e di tenuta del conto corrente dedicato rientrano nell'ambito delle spese ammissibili, quali spese generali, mentre non sono ammissibili le spese per gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari. Il mancato rispetto dell'obbligo di esecuzione dei pagamenti per il tramite del conto corrente dedicato determina l'esclusione dei pagamenti non conformi, ossia il mancato riconoscimento ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del relativo aiuto spettante, con eccezione, in via straordinaria, di eventuali spese tracciate e comunque transitate da un conto corrente intestato al beneficiario.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.


Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR n. 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR n. 503/99, art. 10 comma 5). Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Mipaaf prot. n.162 del 12/01/2016 il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O.): connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) sono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. sono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

Linee Guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi di sottomisura (Linee Guida Regionali):

documento tecnico a supporto delle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, e riferito ad alcuni interventi previsti dall'operazione 8.3.b. Determinazione Autorità di gestione n. 217 del 25 10 2017 - Sottomisure 8.3, 8.4 - Approvazione linee guida per progettazione e realizzazione interventi.



Organismo pagatore (OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).


Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d'Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR, art. 27-bis del Dlgs 152/2006): Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico- amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Ai fini dell'adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2022, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

Piano AIB: Piano Antincendio Boschivo approvato con la Delibera di Giunta Regionale 29 maggio 2023 n.758 avente ad oggetto: *Legge n° 353/2000 - L.R. n° 18/2000 – L.R. n.° 53/2019: "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025"*. Si tratta di uno strumento di pianificazione, periodicamente aggiornato, per gli interventi di sorveglianza del patrimonio boschivo da tutelare, di prevenzione e di protezione attiva dal rischio di incendi boschivi. Tale Piano individua, inoltre, i vari soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione, sotto il coordinamento della Sezione Protezione Civile, ed organizzati in apposite Strutture Operative Territoriali (S.O.T.) diffuse capillarmente sul territorio regionale in base a specifici criteri di rischio.

Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le sei priorità dell'Unione in



materia di sviluppo rurale di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del "quadro strategico comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Progetto di fattibilità tecnico-economica: si tratta del primo livello di progettazione previsto dal D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti). In termini generali esso viene redatto all'esito di indagini e di studi che individuano, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche finalità. In questo primo livello di progettazione, inoltre, vengono individuate le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e delle forniture da acquisire, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali, nonché la valutazione delle autorizzazioni/titoli abilitativi da acquisire.

Progetto esecutivo: si tratta del secondo livello di progettazione previsto dal D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti). In termini generali si tratta di un documento più analitico e complesso rispetto alla progettazione preliminare. Esso sviluppa, sia per il dettaglio dei lavori e delle forniture e sia per i costi, un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente ed approfonditamente la funzione, i requisiti, la qualità ed altri dettagli rilevanti, sempre in coerenza con la progettazione preliminare.

Revoca: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto, o saldo), ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.

Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda, ai sensi del Decreto Mipaaf 25/01/2017 e delle disposizioni attuative regionali.


Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Superficie non agricola: tutte le superfici non boscate e quelle che non rientrano nella definizione di terreno agricolo; tutte le superfici periurbane ed extraurbane che nei Piani regolatori dei Comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.). Sono esclusi i pascoli, i prati, i prati pascolo. Tra le superfici non agricole sono compresi gli incolti, definibili come superfici non in produzione negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento.

Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto

Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list.



4. OBIETTIVI DELL'OPERAZIONE 8.3.b E CONTRIBUTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA

L'operazione 8.3. b del PSR Puglia 2014-2022 prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per l'attuazione del vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia ed è orientata al raggiungimento dei seguenti obiettivi :

1. Tutelare il patrimonio boschivo regionale con interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo della Regione Puglia.
2. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. Pertanto,

l'operazione sottomisura risponde ai seguenti Fabbisogni d'intervento individuati nell'analisi:

- **Fabbisogno d'intervento n° 23** – Garantire la difesa idrogeologica del territorio mediante gestione selvicolturale delle aree boscate e interventi di sistemazione idraulico-forestale
- **Fabbisogno d'intervento n° 28** - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di trasformazione e di gestione dei boschi che riducono l'emissione dei gas a effetto serra e ammoniacca

Fabbisogno d'intervento n° 29 - Favorire la diffusione di tecniche di coltivazione, di allevamento, di gestione che conservino e/o incrementino il sequestro del carbonio, nonché incrementare le superfici boscate.

L'operazione contribuisce direttamente alla seguente FA principale:

- **FA-5E)** - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;

e, indirettamente, alle seguenti FA secondarie:

- **FA-4C)** Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- **FA-5D)** - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniacca prodotte dall'agricoltura.


L'operazione contribuisce agli Obiettivi Trasversali per i seguenti aspetti:

- ambiente – Le azioni e gli investimenti per la prevenzione dei danni al potenziale forestale derivanti da incendi boschivi ed altre calamità naturali biotiche (fitopatie, infestazioni parassitarie) e abiotiche (dissesto idrogeologico siccità, inondazioni) concorrono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantendo la pubblica incolumità.
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici – la prevenzione dei danni al potenziale forestale contribuiscono a mantenere il sequestro del carbonio nel suolo e nei prodotti legnosi, difendere il suolo dai fenomeni erosivi, regimare le acque meteoriche, aumentandone l'infiltrazione nei suoli e rallentando la lisciviazione dei nitrati ed il rischio idrogeologico.
- innovazione – Sostenendo gli investimenti per l'installazione e l'ammodernamento-potenziamento dei sistemi di monitoraggio-osservazione di incendi boschivi e calamità naturali, la presente sottomisura favorisce l'innovazione tecnologica nelle attrezzature e mezzi.

5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

L'operazione 8.3.B "Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia", nell'ambito degli investimenti previsti ai sensi degli art. nn. 45 e 24 del Reg. UE n.1305/2013, prevede le seguenti azioni da realizzarsi sulle superfici boscate ricadenti nelle Aree ad Alto e Medio Rischio di Incendi come classificate dal Piano A.I.B. della Regione Puglia:

Azione 1: Investimenti in infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett. a): allestimento e manutenzione di piste forestali permanenti e viali/fasce parafuoco, a servizio degli interventi di controllo degli incendi per limitarne la diffusione; allestimento e ripristino di



punti d'acqua e cisterne come fonte di approvvigionamento negli interventi antincendio.

Azione 2: Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione ed interventi di protezione in situ dagli incendi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett. b). Sono compresi investimenti in macchine ed attrezzature per l'esecuzione delle operazioni selvicolturali di prevenzione del rischio incendio riferiti alla successiva azione 3.

Azione 3: Investimenti per interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett. b) mediante la riduzione della massa vegetale presente, soprattutto a carico delle specie più infiammabili, mediante tagli intercalari e diradamenti, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere la continuità nella struttura verticale della vegetazione (potature e spalcatore), con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie; tagli fitosanitari (mediante l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari allo scopo di limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi).

Azione 4: Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi di monitoraggio/osservazione degli incendi boschivi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.c), quali strutture/postazioni di avvistamento ed annesse apparecchiature di comunicazione (torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione, droni e relativi hardware e software).

6. LOCALIZZAZIONE


Gli investimenti oggetto del sostegno previsto dall'operazione 8.3.B del PSR Puglia devono essere localizzati nell'ambito territoriale della Regione Puglia, relativamente alle superfici boscate, e alle aree identificate come ad **Alto e Medio rischio incendi**.

La classificazione di riferimento è riportata dal vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia, di cui alla DGR n.758/2023, ed è eseguita sulla base di specifici indici di rischio e vulnerabilità che vengono ricondotti all'unico Indice di Rischio Globale (IRG) con classi da 0 a 4. Le classi IRG da 0 a 1 riportano un rischio **Basso**, la classe 2 riporta un rischio **Moderato**, ossia **Medio**, mentre le classi 3 e 4 riportano un rischio **Alto**.

Sulla base della classificazione riportata dal vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia, di cui alla DGR n.758/2023, in *Tabella 11.1 Indice di rischio comunale* e della Cartografia del rischio incendi a livello comunale riportata in Figura 3.4 Classi IRG su Base Comunale, i Comuni interessati dal rischio Alto e Medio sono di seguito elencati:

Comuni a rischio moderato: *Acquaviva delle Fonti, Avetrana, Bagnolo del Salento, Castellana Grotte, Calimera, Carapelle, Castro, Cellino San Marco, Corsano, Fasano, Lizzano, Manfredonia, Melendugno, Palmarigi, Sammichele di Bari, San Pancrazio Salentino, Sogliano Cavour, Supersano, Taranto, Uggiano la Chiesa, Villa Castelli*

Comuni a rischio alto: *Accadia, Alberona, Alberobello, Altamura, Andria, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bitonto, Bovino, Cagnano Varano, Cannole, Carlantino, Carpino, Cassano delle Murge, Casalnuovo Monterotaro, Castellaneta, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Ceglie Messapica, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Corato, Cisternino, Chieuti, Crispiano, Deliceto, Faeto, Faggiano, Gallipoli, Grottaglie, Gravina in Puglia, Gagliano del Capo, Gioia del Colle, Ginosa, Grumo Appula, Ischitella, Isole Tremiti, Laterza, Lecce, Lesina, Locorotondo, Maglie, Manduria, Maruggio, Martina Franca, Massafra, Mattinata, Minervino Murge, Monopoli, Montemesola, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Mottola, Motta Montecorvino, Nardò, Noci, Orsara di Puglia, Otranto, Ostuni, Palagiano, Palagianello, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Porto Cesareo, Putignano, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, Ruvo di Puglia, Salve, Sant'Agata di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, Santeramo in Colle, Serracapriola, Spinazzola, Statte, Toritto, Torricella, Ugento, Vieste, Vernole, Vico del Gargano, Volturara Appula, Volturino.*



7. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie attribuite all'operazione 8.3.b, sulla base del Piano Finanziario vigente inserito nella versione 15.1 del PSR Puglia 2014-2022 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione CC(2023) 5183 del 25/07/2023], ammontano a 10,00 Meuro.

La modifica proposta consentirà l'attuazione dell'operazione in coerenza con il principio di selezione degli interventi stabilito dall'art.49 del Reg. UE n.1305/2013.

La stessa modifica non avrà impatto sugli indicatori, risulta coerente con l'AP e non ne determina variazioni.

8. SOGGETTI BENEFICIARI

Il PSR Puglia 2014-2022 prevede che il sostegno è concesso alla Regione Puglia in attuazione del Piano A.I.B. e della L.R. 1/2023, anche attraverso l'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali, secondo i ruoli e le attività individuate all'interno del Piano A.I.B. di cui alla DGR n.758/2023.

In considerazione di quanto disposto dalla L.R. 25 febbraio 2010, n. 3, agli articoli 1 e 2, all'interno della Regione Puglia viene individuata l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) per la gestione e tutela del patrimonio boschivo, con attività e servizi a connotazione non economica.


Pertanto, il soggetto beneficiario è la medesima Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), istituita con Legge Regionale n.3/2010, quale Ente strumentale della Regione Puglia.

Il beneficiario viene, pertanto, identificato con la modalità di affidamento, cosiddetta, in "house providing". In tal caso, come previsto dalle *Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2022* (Decreto MIPAAF N.0014786 del 13/01/2021), quando la scelta dell'Ente ricada sull'affidamento "in house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di appalti.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Gli investimenti candidati al sostegno con il presente Avviso Pubblico dovranno soddisfare i requisiti di ammissibilità di seguito elencati.

- a) Il richiedente deve rientrare nelle categorie dei soggetti beneficiari di cui al paragrafo 8;
- b) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- c) il richiedente svolge più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- d) nel richiedente non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto, previsti dalla legislazione nazionale e che non esercitano un'influenza determinante sulla medesima persona giuridica.
- e) il richiedente deve possedere il requisito di affidabilità, e, pertanto, non deve risultare inaffidabile per effetto di provvedimenti di revoca del sostegno per misure PSR 2014/2022 e mancata restituzione delle corrispondenti somme percepite.
Fanno eccezione all'eventuale casistica di inaffidabilità:
 - i casi in cui la procedura di revoca non sia ancora definitiva o sia pendente un contenzioso;
 - le casistiche di forza maggiore, ai sensi della normativa comunitaria e ne deve possedere tutti i requisiti ivi indicati;
- f) Il richiedente deve risultare iscritto all'Anagrafe delle Aziende Agricole, ossia con Fascicolo



Aziendale costituito ed aggiornato entro la data di rilascio della DdS, con l'inserimento delle superfici boscate condotte ed oggetto di intervento.

- g) I fabbisogni di intervento, la natura e l'entità degli interventi proposti devono essere coerenti e corrispondenti al vigente Piano A.I.B. della Regione Puglia, di cui alla DGR n.758 del 29/05/2023.
- h) La domanda di sostegno deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione della sottomisura 8.3, ai fini della graduatoria di ammissibilità. Per quanto attiene all'applicazione dei criteri di selezione si rimanda al successivo paragrafo 13 CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 8.3.B E MODALITA' DI APPLICAZIONE.
- i) L'investimento oggetto della DdS deve risultare inserito negli atti di programmazione economica dell'Ente ai sensi dell'art.37, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023 (programma triennale dei lavori pubblici).

I requisiti di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

10. TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

In termini generali, relativamente agli investimenti (comma 2, art. 45 del Reg. UE n. 1305/2013), le "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020" prevedono al par.3.2 l'ammissibilità al sostegno del FEASR delle seguenti tipologie di spese:

- a) *costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;*
- b) *acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;*
- c) *spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b);*
- d) *i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.*

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2022, emanate dal Mipaaf, per la categoria degli Investimenti (fattispecie art. 45 Reg. UE n.1305/2013), prevedono inoltre che le spese relative agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo sono una spesa ammissibile.

In tali casi si fa riferimento ai costi del personale interno alla struttura organizzativa del beneficiario che afferiscono generalmente a contratti di lavoro di personale dipendente, regolarmente censito ed impegnato nella realizzazione dell'intervento, nonché ai contratti con lavoratori autonomi parasubordinati.


Nell'ambito degli investimenti dettagliati al precedente paragrafo 5 "Descrizione del tipo di intervento", sono ammissibili i seguenti costi, riferiti alle singole azioni della sottomisura, oltre alle spese generali.

10.1 Costi ammissibili per singola azione

Azione 1: Investimenti in infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi

Investimenti per realizzazione e adeguamento di infrastrutture di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi:

- a) Fasce parafuoco; viabilità forestale per attività di monitoraggio e sorveglianza a prevenzione degli incendi, nonché a servizio degli interventi di controllo e diffusione degli eventi calamitosi di incendio boschivo. Nel caso di fasce parafuoco il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione per garantirne la massima fruibilità ed efficienza. Le Fasce parafuoco e la viabilità forestale devono rispondere ai requisiti e alle indicazioni di cui al paragrafo 4 *Prevenzione* e sottoparagrafi 4.1.1 *Viabilità Forestale* e 4.1.2 *Viali Parafuoco* del Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023.
- b) Vasche/cisterne di accumulo, punti di approvvigionamento idrico ed accessori per interventi antincendio in zone boscate. Per tali interventi sono ammissibili le voci di costo riferite alla



fornitura e posa in opera di vasche/cisterne di accumulo di acqua, nonché materiali ed attrezzature necessarie per la piena funzionalità antincendio dei punti di approvvigionamento idrico. I punti di approvvigionamento idrico oggetto di intervento, oltre ad essere funzionali al rifornimento di mezzi antincendi, rappresentano una valida opportunità per l'utilizzo di riserve idriche anche per usi legati all'agricoltura nonché per i fini faunistico-ambientali (ad esempio: sosta e riproduzione di fauna) o per mantenere alto il livello di umidità della vegetazione, particolarmente nelle annate con scarsità di precipitazioni, che si riflette nel basso tenore di umidità del combustibile. E' inoltre consentito l'utilizzo delle acque reflue, opportunamente trattate al fine dell'abbattimento della carica microbica anche per fini AIB. Gli interventi riferiti ai punti di approvvigionamento idrico ed accessori devono rispondere ai requisiti e alle indicazioni di cui al paragrafo 4 *Prevenzione*, sottoparagrafo 4.1.4 *Punti di approvvigionamento idrico per i mezzi terrestri* del Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023.

Azione 2: Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione dagli incendi (art. 24 Reg UE n.1305/2013 comma 1 lett.b)

Investimenti in macchine ed attrezzature forestali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali con finalità di prevenzione dagli incendi boschivi:

- Trattrici forestali ed attrezzature portate o trainate per la ripulitura della vegetazione, per operazioni di decespugliamento e trinciatura (biotriturazione), nonché per l'allontanamento del materiale residuo dalle zone di intervento (gru forestali, caricatori forestali, rimorchi forestali ed accessori per il carico e lo spostamento del materiale).
- Macchine semoventi forestali multifunzioni (motoagricole e/o transporter forestali accessoriate).
- Motoseghe, decespugliatori ed accessori per operazioni di taglio (sfolli, diradamenti, tagli intercalari per la creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura boscata).

Le forniture in macchinari, impianti e attrezzature devono essere nuovi di fabbrica e rispondere ai requisiti di innovatività e basso impatto ambientale.

Per l'azione 2, gli interventi vengono individuati i seguenti parametri di riferimento in relazione all'entità delle superfici boscate:

Tipologia di macchine/attrezzature	Parametri di riferimento	Note
a) Trattrici forestali ed attrezzature portate o trainate per la ripulitura della vegetazione, per operazioni di decespugliamento e trinciatura (biotriturazione), nonché per l'allontanamento del materiale residuo dalle zone di intervento (gru forestali, caricatori forestali, rimorchi forestali ed accessori per il carico e lo spostamento del materiale).	n.1 fino a 10 ettari; n.2 da 10,01 a 30 ettari; n.3 da 30,01 a 50 ettari; per superfici boscate maggiori di 50,0 ettari: n.1 trattrice ogni 20 ha (o frazione).	La potenza in KW delle macchine proposte deve essere coerente con le operazioni da svolgere.
b) Macchine semoventi forestali multifunzioni (motoagricole e/o transporter forestali accessoriate).	n.1 fino a 10 ettari; 2 da 10,01 a 30 ettari; 3 da 30,01 a 50 ettari; per superfici boscate maggiori di 50,0 ettari: n.1 macchina ogni 20 ha (o frazione)	La potenza in KW delle macchine proposte deve essere coerente con le operazioni da svolgere.
c) Motoseghe, decespugliatori ed accessori per	Fino 5 unità per tipologia	La potenza in KW delle macchine proposte deve essere coerente con

		
operazioni di taglio (sfolli, diradamenti, tagli intercalari per la creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura boscata).	ogni 10 ettari.	le operazioni da svolgere.

Gli ettari considerati nella tabella sono quelli riferiti a tutta la superficie boscata risultante dal progetto. I numeri di macchine e attrezzature per unità di superficie può essere incrementato sino ad un limite del 20% purché opportunamente motivato in relazione tecnica, in base alle specifiche esigenze progettuali (per es. localizzazione dei lotti e loro estensione).

Nella scelta del numero delle macchine ed attrezzature il limite massimo indicato presuppone che, per esempio, le macchine ed attrezzature di cui alla categoria della lettera a) svolgano operazioni differenti dalle macchine semoventi di cui alla lettera b).

Azione 3: Investimenti per interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio

Interventi selvicolturali con finalità di prevenzione del rischio incendio, correlati alla natura del popolamento forestale:

- Tagli intercalari e diradamenti in boschi di conifere, associati ad operazioni accessorie tese ad interrompere la continuità nella struttura verticale della vegetazione (potature e spalcatore), con particolare attenzione alle aree boschive adiacenti alle infrastrutture viarie.
- Tagli fitosanitari in boschi di latifoglie (mediante l'eliminazione di piante oggetto di attacchi parassitari allo scopo di limitare le fitopatie che portano al deperimento della pianta ed aumentano significativamente il rischio di incendi).
- Altri interventi selvicolturali: Cure Colturali e Decespugliamento, rispondenti ai requisiti e alle indicazioni di cui al paragrafo 4 *Prevenzione*, sottoparagrafo 4.2 *Selvicoltura Preventiva* del Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023.

Azione 4: Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali

Investimenti per postazioni a servizio delle attività di sorveglianza, monitoraggio con finalità di prevenzione/protezione dagli incendi boschivi nonché di segnalazione e pronto intervento nel caso del verificarsi di incendi: torrette di avvistamento, impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione, droni e relativi hardware e software.

Gli interventi riferiti alle postazioni con finalità AIB devono rispondere ai requisiti e alle indicazioni di cui al paragrafo 4 *Prevenzione*, sottoparagrafo 4.1.6 *Torrette e sistemi di avvistamento AIB* e 4.1.8 *Rete radio regionale AIB*, del Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023.


Le spese riferite ai suddetti interventi sono ammissibili una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione 2014-2022.

Non sono ammesse le spese di manutenzione ordinaria e gestione corrente (spese di personale, spese di carburanti) delle macchine attrezzature ed impianti finanziati tra gli investimenti ammissibili, né per interventi su fabbricati ad uso abitativo.

Non sono ammesse macchine/attrezzature con categorie emissive non conformi al Regolamento Delegato (UE) 2022/518 della Commissione del 13 gennaio 2022, nonché macchine ed attrezzature il cui impiego è vietato in bosco in relazione ai titoli abilitativi acquisiti a titolo di *cantierabilità degli interventi*.

In riferimento agli interventi selvicolturali, il tecnico progettista dovrà stimare il valore della massa legnosa ritraibile, sulla base della quantità di legna stimata e del valore commerciale determinato dal vigente prezzario regionale.

La spesa ammessa al contributo in conto capitale previsto dall'operazione 8.3.B deve essere determinata al netto del valore commerciale della massa legnosa ritraibile, ove pertinente.



10.2 Spese generali

Le spese generali ammissibili, ai sensi dell'art. 45 comma 2, lett. c) del Reg. UE n. 1305/2013, sono riferibili agli onorari di professionisti, ai compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione e/o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di gestione di ciascun programma.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche gli oneri per le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, ove applicabili, ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Tali spese sono ammissibili nel limite massimo del 12% della spesa ammessa a finanziamento per quanto riguarda i lavori forestali e edili, e del 6% per le forniture di servizi e l'acquisto di macchine e attrezzature tecnologiche.

In relazione alle spese generali, nel caso di Enti pubblici, gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura dell'ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie di cui ai commi 2 e 3, possono essere considerati ammissibili a condizione che sia rispettata la normativa comunitaria e nazionale applicabile e che la rendicontazione consenta di individuare e di ripercorrere il lavoro svolto in riferimento alla specifica attività eseguita.

10.3 Limitazioni e precisazioni


Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, gli investimenti oggetto del sostegno dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali secondo quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Conformità al diritto dell'UE e nazionale". Le operazioni sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell'UE e nazionale relativo alla sua attuazione ("diritto applicabile").

Pertanto, gli investimenti proposti ricadenti all'interno di aree con vincoli (ambientali, paesaggistici, vincoli di altra natura) devono essere autorizzati dagli Enti competenti e realizzati conformemente ai provvedimenti autorizzativi vigenti.

Inoltre, non sono ammissibili investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti non siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato. In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Per quanto attiene alla possibilità di recuperare l'IVA, si rimanda a quanto precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in apposita nota Prot. 90084 del 22/11/2016 che conclude:

"...Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che il citato art. 69, par. 3, lett. c), del Regolamento (UE) 1303/2013 è stato adottato in deroga al principio generale in materia di ammissibilità della spesa dell'imposta sul valore aggiunto, adottato dal Legislatore dell'Unione Europea con gli articoli 126, par. 3 lett. c) del Regolamento (UE) 966/2012 e 187 del Regolamento (UE) 1268/2012. In particolare l'art. 126, paragrafo 3, consente che negli atti giuridici (Regolamenti, Direttive, Decisioni) che disciplinano i vari interventi finanziati dal bilancio dell'Unione Europea, possano dettare discipline specifiche, come nel caso dei fondi strutturali e di investimento europei di cui al citato Reg. 1303/2013. L'articolo 69 è collocato nella parte II – titolo VII – Capo III del citato Regolamento, applicabile a tutti i fondi strutturali e di investimento europei del periodo 2014/20, come definiti dall'art. 1, par. 1 del medesimo regolamento, e sancisce che l'imposta sul valore aggiunto è ammissibile quando non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale



sull'IVA.

La normativa nazionale in materia di imposta sul valore aggiunto è costituita, ai fini di quanto previsto dal citato art. 69, dal Decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, che costituisce il nucleo principale di tutte le disposizioni in materia, emanate in recepimento della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dei quesiti posti, si ritiene opportuno richiamare i principi definiti nella citata Direttiva:

- dall'art. 9, che definisce la figura del soggetto passivo ai fini dell'assoggettabilità all'imposta: "chiunque esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività";
- dall'art. 13, che stabilisce che i soggetti di diritto pubblico ed in particolare "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili."


Tali principi sono stati recepiti nella normativa nazionale agli art. 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 che individuano i soggetti passivi dell'imposta e i casi di esclusione di tale soggettività. In particolare, l'art. 4, comma 5 del

D.P.R. 633/1972 prevede i casi in cui le attività svolte da Enti pubblici siano da considerare commerciali e i casi in cui tali attività non siano da considerare commerciali perché riconducibili ad "attività di pubblica autorità", secondo gli orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze: 17 ottobre 1989 – cause riunite 231/87 e 129/88, 14 dicembre 2000 causa C 446/98, nonché nella Risoluzione

n. 112/E del 9 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate. La classificazione delle attività tra quelle commerciali o meno è rilevante perché consente di definire in quali casi un ente pubblico possa essere considerato soggetto passivo o meno ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, possa procedere al recupero dell'imposta: nel primo caso può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sui beni/servizi acquistati, che gli consente di recuperare l'imposta sul valore aggiunto applicata dal cedente/prestatore di tali beni/servizi; nel caso di attività da considerarsi non commerciali ai sensi del citato art. 4, comma 5 del D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione di imposta non è esercitabile: pertanto, in assenza di altri meccanismi di recupero di tale imposta come ad es. fondi di compensazione, l'imposta sul valore aggiunto non è recuperabile e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR, in virtù di quanto previsto dal citato art. 69, par. 3 lett. c).

Nel caso di attività commerciali, in linea generale, gli Enti pubblici possono esercitare il diritto alla detrazione d'imposta, salvo i casi in cui realizzino operazioni esenti per le quali il diritto alla detrazione d'imposta è escluso totalmente o parzialmente ai sensi di quanto previsto dagli art. 19, 19 bis e 36 del D.P.R. 633/1972. Nelle fattispecie disciplinate da tali articoli, il diritto alla detrazione non è esercitabile: pertanto, in assenza della sopraccitata ipotesi di compensazione, anche in tali casi non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR.

Pertanto qualora le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico siano beneficiari di interventi finanziati dal FEASR e le attività svolte nell'ambito di tali interventi possano essere considerate quali "attività di pubblica autorità" alla luce dei richiamati orientamenti, al ricorrere di tutti gli altri presupposti sopra richiamati, l'imposta sul valore aggiunto sostenuta da detti enti pubblici sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperabile ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 4, comma 5, in quanto non rientra tra le attività commerciali e non è consentita la detrazione d'imposta. Parimenti, nel caso tali Enti svolgano attività commerciali che diano luogo ad operazioni esenti che precludono il diritto alla detrazione dell'imposta, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate, la stessa non è recuperabile ai sensi della disciplina nazionale e potrà essere considerata ammissibile al finanziamento del FEASR"



Nella redazione del quadro economico riepilogativo a corredo della DdS è possibile comprendere anche la voce relativa agli **imprevisti**, la cui percentuale è definita nel massimale del 5% del totale delle spese relative ad investimenti materiali. Le spese imprevedute sono ammissibili unicamente se riguardano la fornitura di materiali e/o di lavori riconducibili alle opere edili e per le quali sia previsto un computo metrico estimativo.

L'ammissibilità delle spese per gli interventi proposti decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.).

Ai sensi dell'art. 69, comma 3, del Reg. UE n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a contributo dei Fondi SIE, i seguenti costi:

- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo quanto precedentemente specificato;
- interventi di manutenzione ordinaria dei beni immobili.

I costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito ai costi ammissibili potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dirigenziali conseguenti al presente Avviso Pubblico.


11. CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

I controlli amministrativi sulle DdS verificano l'ammissibilità delle singole voci di costo valutandone la conformità ai criteri di legittimità, imputabilità, pertinenza, congruità, ragionevolezza e l'innovatività.

In termini di **legittimità** delle voci di costo, essi devono riguardare le superfici boscate legittimamente condotte dal richiedente, ovvero superfici per le quali il richiedente sia legittimato a presentare la DdS perché espressamente autorizzato dal proprietario (cfr. lett. b paragrafo 9 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ).

Le voci di spesa sono ammissibili se risultano verificate le seguenti condizioni:

- a) Legittima conduzione delle superfici boscate da parte del richiedente secondo uno dei titoli di possesso validi ai sensi della disciplina dell'OP Agea per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale.
- b) Considerando la natura, le finalità e la possibile notevole estensione degli interventi su superfici boscate anche non condotte dall'ARIF, per gli eventuali interventi delle azioni 1, 3 e 4, è richiesto atto di assenso del proprietario (soggetto privato o Ente Pubblico) che autorizzi l'ARIF stessa alla presentazione delle DdS e all'esecuzione degli investimenti oggetto del sostegno. Per tali superfici, nell'atto di assenso, deve essere indicato il CUAA detentore delle stesse e se ne dovrà riscontare la presenza nel corrispondente Fascicolo Aziendale sia esso proprietario e sia esso conduttore nelle altre forme consentite dalla disciplina vigente dell'OP Agea.
- c) Gli interventi di prevenzione sono ammissibili unicamente all'interno delle Aree ad Alto e Medio Rischio incendio secondo il vigente Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Puglia, come da precedente paragrafo 6.
- d) Il sostegno, nel caso di superfici boscate di intervento con dimensioni superiori ai 50 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno Strumento Equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.
- e) Gli interventi devono essere conformi alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo, attraverso l'acquisizione di idonei titoli abilitativi/autorizzati ove pertinenti, in relazione



alla natura dei vincoli insistenti nell'area interessata. Inoltre, gli interventi in aree ricadenti nei siti Natura 2000 sono ammessi purché compatibili con gli obiettivi di conservazione del sito, se espressamente previsto nei Piani di Gestione di ciascun sito, e previa Valutazione di Incidenza Ambientale ove pertinente. All'atto della candidatura al presente Avviso Pubblico, gli interventi proposti dovranno essere in possesso degli idonei titoli abilitativi. In alternativa dovrà essere data evidenza di aver richiesto i titoli abilitativi entro la data di rilascio della DdS riferita al progetto candidato. Tali requisiti sono motivati dalla necessità di erogare le risorse a carico del FEASR per la programmazione 2014/2022 entro il 31/12/2025. A tal proposito, si rimanda a quanto previsto alla lettera i) del paragrafo 14.1.

In termini di **imputabilità** e **pertinenza** delle voci di costo, per le stesse deve esserci una diretta relazione tra le spese che si propone di sostenere, gli interventi classificati ammissibili, le operazioni svolte e gli obiettivi della misura/operazione interessata.

In termini di **congruità**, l'entità di intervento corrispondente a ciascuna voce di costo deve essere adeguata alle caratteristiche del richiedente, alle attività di prevenzione previste nel piano AIB e agli interventi previsti.

11.1 Ragionevolezza dei costi

Per verificare la **ragionevolezza dei costi**, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione.

Con riferimento agli **interventi selvicoltureali**:


- Per quanto riguarda le fasce parafuoco sono ammissibili le pertinenti voci di costo ricomprese nella Categoria OF 04, nonché nelle Opere Accessorie dell'Aggiornamento Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione 2023 di cui alla DGR 28 marzo 2023 n.413, con esclusione delle voci OF 04.10/11/12/13/14/19/20/21/22.
- Per gli interventi selvicoltureali con finalità di prevenzione del rischio incendio sono ammissibili le voci di costo ricomprese nella Categoria OF 02. "Conversioni ad alto fusto, diradamenti ed altri miglioramenti boschivi" dell'Aggiornamento Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione 2023 di cui alla DGR 28 marzo 2023 n.413, ad eccezione della voce OF 02.15.
- Per gli altri interventi selvicoltureali (cure colturali e decespugliamento) sono ammissibili le pertinenti voci di costo previste dall'Aggiornamento Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione 2023 di cui alla DGR 28 marzo 2023 n.413, alla parte OF. Opere forestali ed arboricoltura da legno.

In merito alle **vasche/ cisterne di accumulo**, punti di approvvigionamento idrico e accessori per interventi antincendio in zone boscate, sono ammissibili le eventuali voci di costo che sono ricomprese nell'Aggiornamento Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione 2023 di cui alla DGR 28 marzo 2023 n.413.

Per investimenti per l'installazione e il miglioramento di **sistemi fissi di monitoraggio-osservazione** di incendi boschivi e calamità naturali sono ammissibili le eventuali voci di costo che siano ricomprese nell'Aggiornamento Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - edizione 2023 di cui alla DGR 28 marzo 2023 n.413.

Per le **macchine e attrezzature forestali** sono ammissibili le voci di costo riferite a Listini di macchine ed attrezzature approvati/adottati dalla Regione, quali ad esempio il "Prezzario relativo al costo massimo unitario di riferimento per macchine ed attrezzature agricole" Editto dall'Informatore Agrario.

Per gli investimenti relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature agricole si può fare riferimento al *Prezzario dei costi massimi di riferimento elaborato per la Regione Puglia da Edizioni l'Informatore Agrario S.r.l.*, disponibile mediante apposito applicativo informatico scaricabile al seguente indirizzo: <https://pma.regione.puglia.it> – Sezione Documenti – Modulistica e Documentazione - Prezzario di costi



massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la Regione Puglia.

In tal caso deve essere presentato solo un preventivo che dovrà essere elaborato riportando tutte le specifiche della macchina e/o attrezzatura come individuata nella relativa categoria, allegando allo stesso la schermata della scelta effettuata ottenibile attraverso il comando "Anteprima e Stampa" dell'applicativo dell'Informatore Agrario.

I costi massimi di riferimento per ciascuna macchina/attrezzatura costituiscono il livello massimo della spesa in base alla quale verrà determinato la spesa ammissibile al finanziamento. Non saranno finanziabili costi aggiuntivi, anche dovuti ad eventuali accessori o caratteristiche aggiuntive.

Per tutte le macchine/attrezzature non comprese nei suddetti Prezziari utilizzati come metodo dei costi massimi di riferimento, dovranno essere presentati regolarmente almeno 3 preventivi di spesa, secondo quanto di seguito specificato.

Nel caso di adozione del confronto tra preventivi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza e sulla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare lo stesso oggetto della fornitura.

A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato, mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000.

La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta quella con il prezzo più basso.

In ogni caso, i tre preventivi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e devono essere:

- indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
- comparabili;
- competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e successivamente approvati.

Nella valutazione della indipendenza dei preventivi al fine della dimostrazione della **ragionevolezza** del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di verificare che i fornitori :


- abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali.
- La procedura di acquisizione dei preventivi dovrà essere gestita per il tramite dell'apposita funzionalità del portale SIAN, denominata *Gestione Preventivi*.

Le verifiche sulla ragionevolezza dei costi saranno effettuate in sede di controlli amministrativi delle DdS ai sensi dell'art. 48 Reg. UE n. 809/2014 e ss.mm.ii. Tali controlli vengono tracciati con apposite check list adottate con DAG n.216 del 10/07/2019.

In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma del beneficiario e/o del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

11.1.1. Ragionevolezza delle SPESE GENERALI

Fermo restando il valore massimo determinato nel paragrafo 10.2 (12% per gli interventi e 6% per le macchine), occorre comunque verificare, ove pertinente come ad esempio nel caso delle consulenze, la



ragionevolezza dei costi. A tal proposito è necessario che la domanda di sostegno sia redatta dettagliatamente con le prestazioni professionali necessarie, dalla redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica e del Progetto esecutivo (ai sensi del Dlgs 36/2023) alla Direzione Lavori e gestione varianti, e fino al collaudo dello stesso. Il soggetto richiedente il sostegno deve eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell'incarico.

Con esplicito riferimento alle spese generali con impiego del personale dipendente del soggetto beneficiario, le stesse sono ammissibili nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ai sensi del Reg. (UE) n 1305/2013.

In particolare, il costo di riferimento utilizzato, di prassi, per la verifica della ragionevolezza delle spese generali è rappresentato dal Decreto ministeriale 17 giugno 2016, avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016.

Per il calcolo del costo di riferimento, quale costo ragionevole e ammissibile in fase di istruttoria della DdS, fermo restando il principio "dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati" da verificarsi in istruttoria della DdP, si applicano i parametri previsti dal DM 17 giugno 2016, agli artt. 2 e 3.


In quest'ambito le verifiche di ragionevolezza specifiche per le spese generali saranno integrate dai controlli di ragionevolezza da effettuare sulle spese del personale:

- Il beneficiario, in sede di presentazione della domanda di sostegno, elabora un'analisi dei fabbisogni attraverso la quale giustifica, dal punto di vista qualitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste (e relative qualifiche) con il corrispondente impiego temporale previsto.
- Il funzionario istruttore verifica la congruità dei fabbisogni descritti dal beneficiario e la ragionevolezza dei costi esposti utilizzando come riferimento il contratto di lavoro pertinente (CCNL). Tali verifiche saranno finalizzate ad attestare che i fabbisogni descritti nel piano siano pertinenti e proporzionati, in termini di qualità e quantità delle risorse umane proposte, al servizio da svolgere e che il prezzo di queste risorse umane sia congruo.
- Il funzionario provvede a tracciare le verifiche di ragionevolezza del costo del personale utilizzando la Check list Agea sui costi di riferimento.
- Il funzionario esegue un'analisi comparativa degli esiti delle verifiche di ragionevolezza condotte, sulle spese generali da effettuare con l'ausilio di personale dipendente, eseguendo le verifiche secondo la sequenza descritta di seguito:
 - l'analisi dei fabbisogni e del costo del personale previsto dal CCNL di riferimento e della normativa applicabile in materia di incentivi alla progettazione;
 - la verifica del rispetto del limite percentuale eventualmente previsto dal bando per le spese generali nel loro complesso;

La spesa ammissibile, per ogni figura professionale prevista dal piano dei fabbisogni, sarà quella determinata attraverso le verifiche di ragionevolezza delle spese del personale, fermo restando che in nessun caso potrà essere ammessa una spesa maggiore di quella determinata come costo di riferimento con l'utilizzo del DM 17 giugno 2016.

Ai fini della rendicontazione delle attività svolte dal personale dipendente, con la presentazione delle domande di pagamento degli acconti e del saldo, dovrà essere prodotta la busta paga del dipendente che ha svolto l'attività, con relativa ricevuta di pagamento, e apposito prospetto riepilogativo (*timesheet*) del tempo impiegato sottoscritto dal dipendente stesso e dal titolare/legale rappresentante del beneficiario/RUP; sono ammissibili anche i relativi oneri riflessi purché giustificati con apposita documentazione.

Nel caso di beneficiari Enti Pubblici il prospetto riepilogativo (*timesheet*) del tempo impiegato dovrà essere sottoscritto dal dipendente stesso e dal responsabile del personale dell'Ente ed il pagamento sarà



documentato con la busta paga del dipendente e il mandato da parte della tesoreria.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito all'imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione.

11.2 Specificità per le operazioni soggette a procedure d'appalto

In riferimento alle operazioni realizzate da Enti Pubblici, al fine di valutare la ragionevolezza dei costi, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come disciplinato nella Delibera della Giunta Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019. Con DDS n.634 del 14/09/2022 sono state adottate le Check List di verifica delle procedure d'appalto da adottarsi per le varie fasi procedurali connesse alle DdS e alle domande di pagamento.

Si rappresenta altresì che la gestione delle economie di progetto/gara è condotta attraverso l'istituto della variante in diminuzione con conseguente redazione di un nuovo quadro economico esecutivo. Pertanto, non vi è possibilità di riutilizzare tali somme che tornano nella disponibilità della Regione, ad eccezione delle casistiche disciplinate dalla Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura 13 ottobre 2022, n. 745.

12. ENTITA' DELL'AIUTO PUBBLICO

L'operazione 8.3.B ricade in Regime di Aiuto n. SA.49185 (2017/XA), "PSR PUGLIA 2014-2020 - M8, Interventi forestali – Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici".

L'operazione 8.3.B prevede l'erogazione di un sostegno in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa, commisurato ai costi ammissibili sostenuti, in considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente di interesse sociale e ambientale e non producono alcun reddito.

La spesa ammessa deve essere determinata al netto del valore commerciale della massa legnosa ritraibile, definito sulla base della quantità di legna stimata e del valore commerciale rilevabile dal vigente prezzario regionale.


Il limite massimo di investimento della singola DdS, comprensivo di IVA - qualora ammissibile - e spese generali, è pari a 10,0 Meuro.

13. CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 8.3.B E MODALITA' DI APPLICAZIONE

I criteri di selezione dell'operazione 8.3.B sono stati definiti a seguito di procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza, conclusa con nota di protocollo OO_001/PSR/ 28/09/2023/0000524, così come si seguito specificato:

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI

Principio 1 – Localizzazione dell'intervento	Punti
<i>Aree soggette a criticità ambientali e/o di elevato valore ambientale</i>	
a) Aree di interfaccia (aree di pericolosità incendi media e alta di interfaccia così come definite dal WEB GIS della Protezione Civile)	24
b) Aree Periurbane	16
c) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge	25
d) Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione NON appartenenti alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge	20

	
e) Aree Protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000)	15
f) Superfici contigue a interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati ad esclusione degli interventi realizzati su boschi naturali.	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
	85

I punteggi per i requisiti c) e d) sono alternativi.

B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI PERTINENTI CON IL PIANO A.I.B.

Principio 2 – Tipologia dell'intervento, ove pertinente in relazione al Piano A.I.B.	Punti
g) Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio, nelle aree ad Alto Rischio incendi: tagli intercalari, diradamenti, potature e spalcatore.	10
h) Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio: tagli fitosanitari e introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e/o meno infiammabili	5
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	
	15

Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a 15 punti conseguibile dalla somma di almeno due principi.

In riferimento ai microinterventi di sistemazione idraulico-forestale, essi non vengono valorizzati a livello di punteggio in quanto il vigente Piano A.I.B. (D.G.R. n.758/2023) li classifica quali interventi post-incendio, e pertanto rispondenti alle finalità di intervento della sottomisura 8.4 piuttosto che alla sottomisura 8.3.

Per i requisiti riferiti agli ambiti territoriali di cui alle lett. a-b-c-d-e-f, i punteggi localizzativi si applicano in relazione alle superfici dichiarate nel progetto allegato alla DdS.

Per i requisiti riferiti alla tipologia dell'operazione di cui alle lett. g-h, il punteggio si applica pienamente ed esclusivamente sulla tipologia prevalente qualora questa rappresenti almeno l'80% della DdS interessata. Qualora le due tipologie di operazione siano combinate e nessuna delle due rappresenti almeno l'80% della DdS interessata, il punteggio si attribuisce proporzionalmente ad entrambe le tipologie, in base al peso percentuale della singola tipologia rispetto al valore totale proposto in DdS. A parità di punteggio, sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale dell'investimento minore.

I punteggi sono cumulabili, fatte salve situazioni specifiche e oggettive, che verranno evidenziate al loro verificarsi.

Per quanto attiene ai criteri relativi alle Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione si rimanda a quanto previsto dall'allegato 4 con la Mappa delle aree a rischio idraulico e per frana del territorio regionale, con le diverse classi di rischio individuate per ciascuna tipologia, riportata nel paragrafo 8.2.8.6 Informazioni specifiche della misura, all'interno della scheda di Misura 8.


Eventuali richieste di punteggio per aree non previste dalla cartografia di cui all'allegato 4, dovranno essere giustificate con l'indicazione dei criteri di riferimento (cartografia e/o atti amministrativi correlati al riconoscimento del requisito).

I punteggi previsti dai Criteri di Selezione saranno dichiarati dal richiedente in sede di compilazione della DdS e saranno successivamente verificati nel corso dei controlli di ammissibilità.

Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 15 punti, la DdS sarà ritenuta irricevibile.

14. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DdS

Tenuto conto della dotazione finanziaria riservata all'attuazione dell'operazione 8.3.B con il presente atto amministrativo, l'ARIF dovrà presentare un unico progetto e un'unica domanda di sostegno, comprendente il complesso degli interventi di prevenzione degli incendi coerenti con il Piano AIB vigente.



Il soggetto beneficiario, preliminarmente alla presentazione della DdS, è obbligato alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

I dati, le informazioni e la documentazione di riferimento, contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

In seguito alla costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS, secondo quanto di seguito precisato.

Ai sensi dell'art.3 Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015: *Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA);

- i liberi professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal rappresentante legale, mediante la compilazione del modello redatto secondo la modulistica SIAN: Allegato 1.

I richiedenti ed i tecnici incaricati devono essere muniti di PEC per consentire le comunicazioni tra l'amministrazione regionale e gli stessi soggetti.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/beneficiario, riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente il richiedente/beneficiario dovrà indirizzare le proprie comunicazioni agli indirizzi PEC dei responsabili dei procedimenti che saranno resi noti con i relativi atti amministrativi (come indicato nelle Istruzioni Operative n.11 prot. 009654 del 10/02/2022 e ss.mm.ii. emanate dall'OP AGEA).

Si evidenzia, inoltre, che a partire dal 1° ottobre 2021, in accordo con le disposizioni del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, successivamente convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, l'accesso ai servizi online offerti tramite il SIAN per gli Utenti Qualificati potrà essere effettuato esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità online disponibili sul portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN è riservato agli utenti abilitati che dovranno presentare apposita delega redatta secondo la modulistica SIAN: Allegato 1.


In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno richiedere al Responsabile delle Utenze regionali idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN secondo la modulistica SIAN: Allegato 1.

Il tecnico incaricato dal soggetto richiedente il sostegno deve inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN al fine di essere abilitato alla compilazione della DdS.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle DdS, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale utente, disponibile al link <https://www.sian.it/download/>

Per l'accesso al portale SIAN, il tecnico deve essere abilitato dal richiedente gli aiuti, mediante specifica delega, previa verifica delle seguenti condizioni:

- il tecnico incaricato dovrà essere competente alle attività di progettazione e direzione dei lavori per



- gli investimenti proposti, ai sensi della normativa e giurisprudenza vigente;
- il delegante deve avere il fascicolo AGEA validato con l'indicazione della PEC.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), dovrà compilare, stampare e rilasciare la DdS secondo le modalità previste da AGEA per la procedura dematerializzata. Tale procedura prevede un sistema di firma elettronica basato sul rilascio al soggetto richiedente di un codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN "usa e getta" valido per un limitato intervallo di tempo (a decorrere dalla sua trasmissione all'utente) e utilizzabile per una sola firma.

Per il rilascio della DdS è necessaria la visualizzazione del PIN statico. A tal fine, l'utente abilitato deve accedere con le proprie credenziali all'Area riservata del portale SIAN e aprire la voce profilo utente; nella videata che si apre è necessario digitare, in corrispondenza della voce password di ripristino il codice alfanumerico ottenuto nel Modello ZGA-x-l-001-3A che l'utente ha ricevuto dal SIAN nella fase di attivazione della postazione SIAN e cliccare sulla voce visualizza pin statico.

Contestualmente il richiedente deve provvedere alla propria registrazione sul portale SIAN, per l'accesso ai servizi informatici nell'area riservata, a tal fine potrà operare in modalità autonoma collegandosi al sito istituzionale di Agea (<http://www.agea.gov.it>) e seguendo le istruzioni di cui al link "servizi on line", oppure in modalità assistita rivolgendosi presso il CAA che possiede il mandato.

La procedura di registrazione sul portale SIAN dovrà essere effettuata con la dovuta tempestività al fine di consentire i tempi tecnici necessari all'espletamento della richiesta. Qualora, il rilascio della DdS non venisse effettuato nei termini previsti dal presente Avviso pubblico, a causa della ricezione tardiva dell'OTP al beneficiario, si rischierebbe l'irricevibilità della DdS per mancato rilascio nei termini.

Si evidenzia, inoltre, che a partire dal 1/10/2021, in accordo con le disposizioni del D.L n. 76 del 16/07/2020, successivamente convertito con Legge n. 120 dell'11/09/2020 l'accesso ai servizi online offerti tramite il SIAN per gli Utenti Qualificati potrà essere effettuato esclusivamente tramite credenziali SPID, CIE o CNS.

Nel dettaglio l'intero procedimento di presentazione e gestione delle DdS è articolato nelle seguenti fasi:

1) Compilazione, stampa e rilascio della DdS


L'utente abilitato dovrà provvedere alla compilazione telematica della DdS mediante l'apposita funzionalità disponibile sul portale; completata la fase di compilazione l'utente abilitato provvederà alla stampa definitiva della DdS; nel corrispondente quadro del modello di domanda – destinato a tracciare il nominativo di colui che ha curato la compilazione e stampa della domanda - sono riportati la data, il nome e cognome dell'operatore che ha stampato la domanda, inoltre è riportato l'elenco degli allegati previsti in domanda. Il sistema permetterà di visualizzare la domanda nello stato di "STAMPATA" ed attribuirà il numero di domanda (BARCODE) sul modello nel formato PDF.

Terminata la fase di compilazione e stampa definitiva della DdS, l'utente abilitato richiederà di apporre la firma elettronica con codice OTP, selezionando il campo "firma con OTP"; a questo punto, il SIAN fornirà, tramite SMS indirizzato al numero di cellulare indicato dal soggetto richiedente, l'OTP da utilizzare per la sottoscrizione della DdS.

Il soggetto richiedente fornisce il codice OTP ricevuto, all'utente incaricato, il quale provvede ad inserirlo nell'apposito campo della DdS; quindi, selezionando la funzionalità "stampa modello conferma firma OTP" il sistema genera in formato PDF il "modello cartaceo di conferma firma elettronica con OTP" che il soggetto richiedente provvederà a sottoscrivere con firma autografa; l'utente abilitato provvederà quindi alla scansione e all'upload dello stesso, mediante apposita funzionalità, che pertanto verrà allegato alla DdS. La DdS sarà visualizzata nel portale SIAN nello stato di "FIRMATA".

L'utente abilitato provvederà al rilascio telematico della DdS selezionando la funzionalità "rilascio con pin statico" e inserendo il proprio codice; la DdS, a questo punto risulterà nello stato di RILASCIATA (PROTOCOLLATA) e potrà essere visualizzata dall'Ente competente.

Preliminarmente al rilascio della DdS, alla stessa deve essere allegata con procedura dematerializzata tutta



la documentazione riportata al sottoparagrafo 14.1 Documentazione a corredo della DdS.

Non saranno prese in considerazione le DdS presentate con modalità differenti rispetto a quelle stabilite.

Il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle DdS è fissato entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

La DdS rilasciata nel portale SIAN, completa delle dichiarazioni ed impegni, è sottoscritta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

14.1 Documentazione a corredo della DdS

Alla DdS rilasciata, debitamente firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, deve essere allegata nel portale SIAN, la seguente documentazione:

a) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente.

b) Progetto degli interventi. Il Progetto deve comprendere il complesso degli interventi di prevenzione degli incendi coerenti con il Piano AIB vigente e sarà composto da lotti auto consistenti. Il progetto deve contenere uno schema riassuntivo dei singoli lotti progettuali avendo cura di caratterizzare ciascuno di essi sulla base dei seguenti criteri:

- per complesso boscato distinto a livello di Comune e di Provincia, con l'indicazione della relativa superficie boscata;
- per tipologia di popolamento prevalente (Latifoglie, Conifere o bosco misto);
- per tipologia di interventi proposti (Azione 1, 2, 3 e 4);
- per importo per lotto.

A titolo esemplificativo l'intero progetto dovrebbe essere presentato con il seguente schema:


Complesso boscato	Provincia	Comune	Superficie boscata (Ha)	Popolamento	Interventi proposti	Importo

La definizione in lotti di progetto è funzionale:

- alla verifica delle condizioni di ammissibilità degli interventi;
- alla verifica dei criteri di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza delle spese;
- alla determinazione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione;
- all'importo di spesa riferita ai singoli lotti al netto delle spese generali.

Inoltre, il progetto complessivo deve essere corredato, per singolo lotto progettuale, dei seguenti elementi informativi e tecnico-economici:

- **Relazione progettuale** descrittiva delle superfici forestali complessive e di quelle oggetto di intervento, della tipologia di intervento, nonché descrizione dettagliata della situazione ante-intervento. Il documento deve essere redatto sulla base dei requisiti minimi contenuti nel fac-simile Allegato 5. La Relazione progettuale comprende il computo metrico analitico, redatto per singolo lotto progettuale
- **Cartografia di progetto** con rappresentazione dettagliata dell'ubicazione e della tipologia degli interventi richiesti e riportante la vincolistica insistente all'interno del lotto unitamente al relativo file formato *shape file*.
- **Documentazione per la ragionevolezza della spesa** comprensiva di Computo metrico estimativo analitico redatto sulla base dei prezziari di riferimento, con l'indicazione dei relativi atti amministrativi di adozione da parte degli Enti pubblici di riferimento, i preventivi analitici (uno o tre a



seconda dei casi) per l'acquisto di macchinari, ed eventuale relazione giustificativa per la scelta del fornitore.

c) Quadro economico riepilogativo complessivo della domanda di sostegno, che comprende i quadri economici dei singoli lotti progettati unitamente alle spese generali e alle spese per imprevisti (limitatamente alle opere edili e forestali) nella misura massima del 5% del totale degli investimenti materiali.

d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'affidabilità del richiedente come da **Allegato 2**.

e) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di presa visione ed accettazione dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e dell'iter procedurale di candidatura alla richiesta di sostegno dell'operazione 8.3.B, resa ai sensi del DPR 445/2000, come da **Allegato 3**.

f) Atto di assenso dei proprietari (soggetti privati o Enti Pubblici) per gli interventi delle azioni 1-3-4 proposti all'interno di superfici non condotte dall'ARIF. L'atto di assenso deve essere espresso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, ed autorizzare l'ARIF alla presentazione delle DdS, all'esecuzione degli investimenti oggetto del sostegno, al rispetto degli impegni di pertinenza. Tale dichiarazione dovrà, altresì, riportare l'indicazione del CUAA del conduttore delle superfici interessate in modo da poterne verificare la conduzione dal Fascicolo Aziendale dell'interessato.

g) Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per i lotti di progetto con dimensione superiore ai 50 ettari. Nel caso di Strumenti Equivalenti riferite a Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 Aree Protette e/o Aree Protette occorrerà indicare gli estremi di riferimento dei medesimi Piani di Gestione.

h) Check List di verifica delle procedure d'appalto adottate con Determinazione della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 634 del 14.09.2022 - Condizionalità Ex Ante - relativamente alla fase di autovalutazione pre-aggiudicazione gara.


i) Perizia asseverata da parte del tecnico incaricato con la quale, per ciascun lotto di progetto:

- vengono attestati, ove pertinenti, gli investimenti proposti per i quali non necessitano titoli abilitativi (per la natura degli stessi o per la loro localizzazione) e relativi riferimenti normativi;
- vengono individuati gli iter autorizzativi necessari per la realizzazione degli interventi proposti, in relazione ai vincoli insistenti all'interno delle superfici interessate;
- vengono elencati i titoli abilitativi acquisiti e/o da acquisire, che devono risultare coerenti con i contenuti di dettaglio del progetto, nonché con il cronoprogramma di progetto;
- vengono elencati i titoli abilitativi già richiesti, ma non acquisiti, con l'indicazione degli estremi delle istanze presentate agli Enti competenti (data e numero protocollo o ricevuta PEC);
- viene attestata l'"identità" del progetto allegato alla DdS rispetto a quanto depositato presso gli Enti competenti per il rilascio dei pareri/titoli abilitativi, sia per i pareri già ottenuti sia per i pareri richiesti in attesa di rilascio.

j) Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, al fine di verificare che gli interventi proposti risultino inseriti negli atti di programmazione economica dell'Ente ai sensi dell'art.37, comma 3, del D. Lgs. n.36/2023.

k) Analisi dei Fabbisogni per i casi di impiego di personale interno all'Ente relativamente alle attività di progetto afferenti alla categoria delle spese generali (progettazione, direzione lavori, rendicontazione, ecc.).

La valutazione della completezza e pertinenza della suddetta documentazione richiesta sarà eseguita nel rispetto della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n.13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" e ss.mm.ii., come meglio dettagliato al successivo paragrafo 15.



15. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

Le procedure di gestione delle DdS e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

L'attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedurali stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i. e del R.R. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" e s.m.i..

L'istruttoria delle domande di sostegno consta di due fasi:

1. Controlli di ricevibilità;
2. controlli di ammissibilità.

I **controlli di ricevibilità** sono finalizzati alle verifiche formali:

- del rispetto dei termini per la presentazione della DdS e della documentazione allegata;
- della completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento;
- dell'idonea sottoscrizione della documentazione richiesta da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove pertinente, dei professionisti consulenti tecnici incaricati;
- del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità pari a 15 punti.

Nel caso in cui non sia raggiunto il punteggio minimo previsto dai Criteri di Selezione, pari a 15 punti, la Domanda di Sostegno sarà ritenuta irricevibile.

I **controlli di ammissibilità**, attraverso l'esame di merito della documentazione acquisita, sono finalizzati alla verifica:

- dei requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente il sostegno;
- della sussistenza del punteggio minimo secondo i Criteri di Selezione e le modalità di attribuzione dettagliate al paragrafo 13 CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 8.3.B E MODALITA' DI APPLICAZIONE;
- dell'ammissibilità degli interventi proposti in progetto rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento;
- dell'ammissibilità della spesa secondo i principi di imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza della spesa ed i criteri definiti dal presente provvedimento.


In fase di istruttoria non è consentito applicare compensazioni per spese stralciate o ridimensionate con spese non proposte nel progetto degli interventi allegato alla DdS.

A conclusione delle suddette verifiche viene determinata la spesa ammessa agli aiuti, al netto del valore della legna ritraibile, e il contributo concesso.

Qualora nello svolgimento delle suddette attività istruttorie si ravvisi la necessità di chiarimenti, il Responsabile del procedimento potrà avvalersi dell'istituto del "soccorso istruttorio".

In caso di esito negativo, o parzialmente negativo, di detta attività istruttoria, sarà inviata comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90, all'accoglimento dell'istanza al soggetto candidato. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, con l'indicazione delle relative motivazioni, viene formalmente comunicato agli interessati.

Tutte le attività istruttorie vengono tracciate e registrate per il tramite delle apposite funzionalità del



portale SIAN dell'OP AGEA.

15.1 Procedure inerenti al procedimento amministrativo

L'AdG del PSR Puglia 2014-2022 ha dettato talune disposizioni procedurali inerenti i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione delle domande di sostegno.

Si sintetizzano qui di seguito alcuni aspetti afferenti a quanto previsto dal presente Avviso.

Rettifica della DdS e Pagamento (DdS e DdP)

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate entro e non oltre 15 giorni consecutivi dal termine per il rilascio della DdS o della domanda di pagamento. Oltre tali termini le rettifiche proposte non saranno accettate e rimane valida la domanda iniziale.

La corretta esecuzione delle operazioni di compilazione, stampa e rilascio delle DdS/DdP può essere ostacolata da anomalie del sistema informatico, compromettendo la regolare partecipazione al bando. In tali casi l'utente deve attivare una procedura di segnalazione al Numero Verde Agea/SIAN 800-365024 (o alla mail helpdesk@l3-sian.it) ed acquisire un ticket, dando evidenza del problema e della responsabilità a carico del sistema informatico. In tal modo la DdS/DdP viene inserita nelle cosiddette *Liste di Perfezionamento*, ed il soggetto interessato può comunque candidarsi al bando, procedendo all'invio della documentazione prevista, a mezzo PEC, con allegata la documentazione probante l'apertura del ticket.

In alcuni casi possono verificarsi anomalie e discordanze di dati e/o informazioni tra la DdS e la restante documentazione progettuale richiesta in allegato. In tali circostanze si può ricorrere all'accertamento dei dati e/o delle informazioni reali ed effettive sulla base di ulteriore documentazione da richiedersi nel corso dell'istruttoria. In questa fase, ove vi siano le condizioni, è possibile ricorrere alla casistica di errore palese.

Preavviso di rigetto

Introdotta dall'art. 10 bis Legge n.241/90, il preavviso di rigetto costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 gg per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Con il preavviso di rigetto si comunicano all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata (a seguito delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità), così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di rigetto deve essere comunicato al soggetto interessato a mezzo PEC.

Nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.


In caso di provvedimento di diniego si potrà procedere con Ricorso gerarchico o con ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato.

Soccorso istruttorio

La disciplina del soccorso istruttorio è regolata dall'art. 6, lett. b), legge n. 241/1990:

"Il responsabile del procedimento:

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per



l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali."

L'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

In caso di irregolarità insanabili si procederà immediatamente all'esclusione del concorrente, previa comunicazione ai sensi dell'art.10bis L.241/1990.

Tutte le DdP saranno sottoposte ai controlli amministrativi e in loco previsti dal Reg. UE n.809/2014 e da ulteriori disposizioni che potranno essere emanate dall'AdG del PSR Puglia 2014-2022 e/o dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia.

16. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI


Sulla base degli esiti dei controlli istruttori, effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, la Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura emetterà il provvedimento di concessione degli aiuti, che riporterà il dettaglio delle tipologie di attività ammissibili, della spesa ammissibile (al netto del valore della legna ritraibile) e del contributo concedibile, nonché ulteriori adempimenti a carico dei richiedenti gli aiuti.

In considerazione dell'indirizzo del presente atto amministrativo, rivolto ad Ente Pubblico identificato nell'ARIF, e della necessità dell'espletamento delle procedure d'appalto prima dell'avvio dei lavori, il provvedimento di concessione del contributo potrà essere confermato o rettificato in riduzione a conclusione delle procedure di appalto fino all'assegnazione dei lavori alla/e impresa/e aggiudicataria/e.

L'Ente beneficiario, entro 30 gg dall'assegnazione dei lavori alla/e impresa/e aggiudicataria/e, è tenuto a presentare all'Autorità di Gestione la seguente documentazione riferita al progetto esecutivo post-gara d'appalto:

- **Istanza di variante per ribasso di gara**, ove pertinente, integrata da una relazione tecnica esplicitativa delle modifiche riguardanti il progetto esecutivo post-gara rispetto al precedente progetto approvato a conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa;
- **Computo metrico analitico esecutivo**, qualora variato rispetto alla documentazione già precedentemente trasmessa. Il computo metrico estimativo analitico esecutivo dovrà riportare le singole voci di spesa al netto dell'IVA, il corrispondente costo dell'IVA determinata in relazione all'aliquota di riferimento e il totale al lordo dell'IVA per le quantità/unità di intervento determinate;
- **Quadro economico riepilogativo di spesa**, qualora variato rispetto alla documentazione già precedentemente trasmessa. Il quadro riepilogativo deve riportare il riepilogo delle spese relative agli investimenti materiali, con distinzione della quota imponibile e della quota IVA, le spese per imprevisti nella misura massima del 5% del totale degli investimenti materiali, le spese generali nella misura massima del 12% riferite alla sommatoria delle spese per investimenti materiali determinate dal computo metrico comprensiva degli imprevisti. Anche le spese generali devono riportare gli importi con distinzione della quota imponibile e della quota IVA;
- **Check list appalti ai sensi della** Determinazione della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 634 del 14.09.2022.

Secondo quanto precisato al paragrafo 11, per le economie di progetto/gara, da gestirsi tramite procedura di variante per ribasso d'asta, non vi è possibilità di riutilizzo tali somme nella realizzazione del progetto approvato, ad eccezione delle casistiche disciplinate dalla Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura 13 ottobre 2022, n. 745.




17. IMPEGNI

Il soggetto beneficiario degli aiuti, a seguito del provvedimento di concessione degli aiuti emesso dalla Regione, dovrà rispettare gli impegni di seguito elencati.

- a) Osservare i termini, le modalità di esecuzione degli interventi e le modalità di rendicontazione delle spese relative alle attività ammissibili, secondo quanto stabilito nel presente avviso e quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati. In particolare, le attività ammesse a finanziamento devono essere realizzate e concluse entro la data stabilita dal provvedimento di concessione degli aiuti, tenendo conto del termine per l'erogazione delle risorse FEASR assegnate al PSR Puglia per il periodo 2014-2022.
- b) Mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso per tutta l'intera durata dell'operazione finanziata.
- c) Attivare, nel Bilancio dell'ARIF prima del rilascio della prima DdP, **uno specifico capitolo di entrata e di spesa dedicato alla Sottomisura 8.3 Operazione B**, correttamente classificato e idoneo all'introito delle somme e al loro successivo utilizzo. In alternativa, attivare un **conto corrente dedicato**, intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti (anticipi, acconti e saldi). Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dell'operazione 8.3.B. E' possibile anche utilizzare quale conto corrente dedicato un conto corrente preesistente intestato al beneficiario purché sia dedicato all'operazione finanziata dell'operazione 8.3.B, come precedentemente dettagliato, per l'intera durata dell'operazione.
- d) Non percepire, per le attività ammesse a finanziamento, altri contributi pubblici.
- e) Consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, ai siti e agli impianti oggetto degli investimenti finanziati per svolgere i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini delle medesime verifiche, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e 1306/2013 e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione, nonché del DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013, la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.
- f) Garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti e delle relative procedure, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 /2016 (Nuovo Codice Appalti). Si precisa che, ai sensi del Decreto Mipaaf 20 marzo 2020 (riportante le disposizioni attuative del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale), la irregolarità di esecuzione delle procedure di appalto determina specifiche riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. In caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, è determinata la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente.
- g) Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
- h) Assicurare l'efficienza e funzionalità delle macchine ed attrezzature oggetto del sostegno per 5 anni dall'erogazione del saldo finale, dimostrando la custodia in sicurezza degli stessi per evitare furti a atti di vandalismo.

Inoltre, il beneficiario si impegna a:



- dare comunicazione per iscritto all'Amministrazione regionale, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di sostegno, in particolare in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente provvedimento;
- aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale;
- rispettare tutte le azioni di informazione e comunicazione (es. sito web, poster, targhe, cartelloni) in base a quanto previsto dal bando, dalla normativa comunitaria e dalle Linee Guida per i beneficiari PSR Puglia 2014-2022 consultabili al seguente link <https://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari>.
- utilizzare l'intera somma che sarà concessa quale contributo, unicamente per realizzare le attività ammesse a finanziamento sulla base di quanto contenuto nel Progetto approvato e nei tempi indicati, fatte salve le varianti autorizzate.

Infine, in seguito all'erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo della *Stabilità delle operazioni finanziate*.

Tale vincolo è disciplinato dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che prevede

"1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI."

Come disposto dal citato art. 71, le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere mantenute per almeno cinque anni dal pagamento del saldo del contributo.

Qualora, per esigenze eccezionali e motivate, un impianto fisso o un'attrezzatura oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dal luogo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente/gestito dallo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (per es. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).


I suddetti impegni sono oggetto di verifica secondo quanto dettagliato al successivo paragrafo 23 **CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito agli impegni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dirigenziali conseguenti al presente Avviso Pubblico.

18. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE IN DOMANDE DI PAGAMENTO

In caso di ammissibilità agli aiuti, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di rilascio della DdS, ad eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connessi alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi studi di fattibilità.

In ogni caso, "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise



dall'AdG del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione (laddove applicabili) stabiliti dall'organismo competente" (art. 60, comma 2.1, Reg. UE n.1305/13).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere direttamente riconducibili agli interventi ammessi al sostegno di cui al provvedimento di concessione degli aiuti.


Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture elettroniche (file *.xml) e relative ricevute di pagamento e/o da documenti aventi forza probatoria equivalente verificati nel corso dei controlli amministrativi delle domande di pagamento di acconto e saldo.

Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e risultare completamente tracciate: tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi, comprese le spese generali, gli oneri fiscali e previdenziali, devono transitare attraverso il conto corrente dedicato, pena la non ammissibilità al pagamento delle stesse. E' consentito eccezionalmente, ad esempio per le spese generali sostenute prima del rilascio della DdS, l'utilizzo di un conto corrente non dedicato, purchè questo sia intestato alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti giustificativi di spesa.

I pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l'esecuzione degli stessi con le seguenti modalità:

- **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- **Assegno.** Tale modalità può essere accettata, purchè l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- **Carta di credito e/o bancomat.** Tale modalità, può essere accettata, purchè il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- **Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **Vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- **MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso).** Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al



debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice):

- **Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali.** In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso in cui, a consuntivo con la domanda di saldo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al totale delle spese ammesse con concessione, la misura del contributo verrà rideterminato in misura corrispondente, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative.

La Regione Puglia garantisce che per ciascun costo sostenuto non si determini una sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione, ai sensi dell'art. 35, comma 9, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso, in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle **Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020** emanate con Decreto MIPAAF n.0014786 del 13/01/2021 sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 5 novembre 2020.

19. PRESENTAZIONE DELLE DDP E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione, nonché secondo le procedure stabilite dall'OP AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso, infatti, è effettuata da AGEA in seguito all'espletamento delle procedure regolamentari previste.

Per l'erogazione dell'aiuto in conto capitale, potranno essere presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:

- DdP dell'anticipazione;
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

La compilazione delle DdP avverrà con procedura dematerializzata per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati che, previa attribuzione del numero univoco (barcode) e sottoscrizione da parte del richiedente, procedono attraverso il SIAN al rilascio telematico della Domanda, unitamente alla copia di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente e al caricamento sul Sian della documentazione tecnico / amministrativa in formato PDF richiesta dal presente Avviso.

La sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA. L'erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall'OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

L'anticipazione viene erogata a fronte di una dichiarazione di impegno Enti Pubblici quale garanzia dell'anticipo dell'aiuto, pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.


Gli acconti e il saldo vengono erogati a fronte di ammissibilità di spese sostenute e rendicontate secondo le procedure e la documentazione stabilita dall'Avviso Pubblico

Il totale del contributo erogabile sotto forma di anticipazione e acconti non potrà essere superiore al 90 % del contributo concesso.

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati i seguenti criteri:

- rimborso delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente;
- rimborso in base a costi standard per le voci di costo previste dal vigente prezzario.

In aggiunta a quanto previsto dai successivi paragrafi, ulteriori dettagli e disposizioni in merito alle



domande di pagamento e alla relativa documentazione potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione e/o dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia.

20. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 45 par. 4 e dall'art. 63 del Reg. UE n.1305/2013, nonché dal Capitolo 8.1 lettera m) del PSR Puglia 2014-2022, limitatamente agli investimenti, è possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell'aiuto concesso.

Le "Linee guida MIPAAF sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" al par. 3.12 sanciscono quanto segue: "Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo".

Premesso che, come dettagliato al paragrafo 16 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI, l'importo dell'aiuto pubblico concesso:

- potrà essere confermato o ridotto, in seguito all'espletamento delle procedure di gara d'appalto;
- dovrà essere oggetto di richiesta di variante per ribasso d'asta, qualora si verifichi ribasso d'asta, e non vi è la possibilità di riutilizzo degli importi derivanti dall'eventuale ribasso per la realizzazione del progetto approvato (ad eccezione delle casistiche disciplinate dalla Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura 13 ottobre 2022, n. 745)

Nel caso in cui la domanda di anticipo sarà presentata a seguito dell'espletamento delle procedure di gara il contributo potrà essere erogato nel limite del 50% dell'importo aggiudicato. Qualora la domanda di anticipo dovesse essere presentata nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, l'AdG del PSR Puglia procederà con l'acquisizione dei dati e delle informazioni ufficiali circa l'entità media del ribasso di gara riguardante analoghe operazioni (per entità degli importi e per natura degli investimenti). Conseguentemente i provvedimenti di concessione indicheranno la percentuale massima concedibile a titolo di anticipo, per garantire che l'importo dell'anticipo sia commisurato all'importo definitivo.

La DdP dell'anticipo, deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, caratterizzata dal profilo Ente: Reg. Puglia - Dip. Agric., Svil. Rur. ed Amb., presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.


Deve essere corredata da garanzia di impegno Enti Pubblici in originale, ossia un atto equivalente alla garanzia fideiussoria rilasciato dall'organismo giuridico decisionale quale garanzia dell'anticipo dell'aiuto, pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto.

In dettaglio, per gli Enti pubblici la dichiarazione di impegno a garanzia viene utilizzata per il pagamento degli aiuti anticipati – ad uso esclusivo degli Enti Pubblici - nel settore dello Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013. La garanzia è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali di garanzia, nonché i dati, inseriti automaticamente dal Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.).

Le procedure e la modulistica di riferimento per lo schema di garanzia fideiussoria e per la dichiarazione di impegni Enti Pubblici sono definite dalle Istruzioni Operative n. 39 del 26/09/2017 e ss.mm.ii..

La dichiarazione di impegno sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione dopo il collaudo dei lavori finanziati dalla Sottomisura.

La Procedura di Garanzia Informatizzata (P.G.I.) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di dichiarazione di impegno Enti Pubblici. Successivamente l'Ente Pubblico beneficiario completa lo schema fornito dal sistema e la sottoscrive.



21. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

La DdP dell'aiuto concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere compilata, stampata e rilasciata nel portale SIAN, con procedura dematerializzata e firmata elettronicamente con codice OTP, secondo le modalità stabilite da AGEA presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di concessione degli aiuti.

Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.

In particolare, dovrà contenere la seguente documentazione:

- **Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori**, sottoscritta dal richiedente e dai tecnici professionisti incaricati della progettazione e/o direzione lavori, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate rispetto al progetto approvato e la quota di SAL richiesto. La relazione dovrà rappresentare lo stato di avanzamento dei lavori per singolo lotto progettuale identificato, e riportare per gli investimenti delle azioni 1, 3, 4 foto georeferenziate ante e post-intervento, nonché shape file rappresentanti l'ubicazione degli interventi e la loro dimensione/estensione.
- **Computo metrico estimativo analitico sullo stato di avanzamento dei lavori**, redatto sulla base dei prezziari e/o dei preventivi di riferimento ed approvati con il provvedimento di concessione. Anche il computo metrico dovrà rappresentare lo stato di avanzamento dei lavori per singolo lotto progettuale identificato;
- **Documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute**: fatture quietanzate e/o giustificativi di spesa equipollenti, relative ricevute di pagamento e dichiarazioni liberatorie dei fornitori, relativamente alle voci di costo determinate a preventivo. Nel caso di impiego di personale dipendente o parasubordinato del beneficiario: buste paga, timesheet, ricevute/mandati di pagamento.

Le voci di costo da prezzario rendicontate in computo metrico, con l'indicazione del costo unitario e delle entità di intervento, rispondono al criterio di determinazione e liquidazione del sostegno sulla base di **costi standard**.

Le voci di costo determinate sulla base dei preventivi di riferimento, rendicontate in computo metrico e con la documentazione contabile giustificativa a corredo, rispondono al criterio di determinazione e liquidazione del sostegno sulla base delle **spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente**.

Le DdP dell'acconto non potranno essere inferiori al 10% e non superiori al 90% del contributo concesso.


Ai fini della liquidazione del contributo richiesto, per importi di contributo complessivi superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, la liquidazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di documentazione antimafia, ove pertinente.

22. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

Le attività ammesse ai benefici dovranno essere ultimate entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione degli aiuti e dovrà essere compilata, stampata e rilasciata la DdP del saldo nel portale SIAN, entro i termini fissati dallo stesso provvedimento.

Il Progetto si intenderà ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici risulteranno completati. Il saldo del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.

La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e rilasciata, con procedura dematerializzata, nel portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi e dovrà essere



corredata dalla seguente documentazione:

- **relazione tecnica finale a saldo** delle attività di progetto realizzate, sottoscritta dal richiedente e dai tecnici professionisti incaricati della progettazione e/o direzione lavori, che documenti altresì la coerenza tra le attività realizzate rispetto al progetto approvato e alle precedenti domande di Stato Avanzamento Lavori. La relazione dovrà rappresentare lo stato dei lavori a saldo, e correlazione con i singoli Stati di Avanzamento dei Lavori, per singolo lotto progettuale identificato. Essa dovrà, inoltre, riportare per gli investimenti delle azioni 1, 3, 4, foto georeferenziate ante e post-intervento, nonché shape file rappresentanti l'ubicazione degli interventi e la loro dimensione/estensione, qualora non già acquisiti in fase di Stato Avanzamento Lavori;
- **computo metrico estimativo analitico sullo stato di avanzamento dei lavori**, redatto sulla base dei prezziari e/o dei preventivi di riferimento ed approvati con il provvedimento di concessione. Anche la relazione dovrà rappresentare lo stato dei lavori a saldo, e correlazione con i singoli Stati di Avanzamento dei Lavori, per singolo lotto progettuale identificato;
- **documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute**: fatture quietanzate e/o giustificativi di spesa equipollenti, relative ricevute di pagamento e dichiarazioni liberatorie dei fornitori, relativamente alle voci di costo determinate a preventivo. Nel caso di impiego di personale dipendente o parasubordinato del beneficiario: buste paga, timesheet, ricevute/mandati di pagamento;
- **certificazione di collaudo e regolare esecuzione degli interventi**, redatta dai tecnici professionisti incaricati della progettazione e/o direzione lavori.

Le voci di costo da prezzario rendicontate in computo metrico, con l'indicazione del costo unitario e delle entità di intervento, rispondono al criterio di determinazione e liquidazione del sostegno sulla base di **costi standard**.

Le voci di costo determinate sulla base dei preventivi di riferimento, rendicontate in computo metrico e con la documentazione contabile giustificativa a corredo, rispondono al criterio di determinazione e liquidazione del sostegno sulla base delle **spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente**.

23. CONTROLLI DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tutte le domande di pagamento di acconto per Stato Avanzamento Lavori e del Saldo sono sottoposte a controlli amministrativi di ammissibilità per verificare:


- che le attività realizzate siano rispondenti agli interventi approvati in sede di concessione degli aiuti;
- l'ammissibilità delle spese sostenute attraverso l'esame dei giustificativi di spesa e della restante documentazione tecnica e contabile;
- il rispetto degli impegni assunti e connessi all'operazione finanziata;
- gli ulteriori elementi di conformità e legittimità della spesa definiti dall'art.48 del Reg. UE n.809/2014.

I controlli amministrativi comprendono, inoltre prima dell'erogazione del saldo, almeno una visita in situ per accertare la realizzazione degli investimenti finanziati e la corrispondenza della documentazione tecnica e contabile allegata alle domande di pagamento con l'effettiva realizzazione degli interventi rendicontati.

Inoltre, per le voci di costo rispondenti al criterio di determinazione e liquidazione del sostegno sulla base di **costi standard**, la visita in situ accerta i costi unitari effettivamente applicabili, sulla base del prezzario di riferimento e le corrispondenti quantità di intervento interessate effettivamente eseguite/realizzate.

Ai sensi dell'art.49 Reg. UE n.809/2014 le domande di pagamento sono inoltre sottoposte a controlli a campione, cosiddetti *controlli in loco*. Tali controlli devono essere eseguiti da funzionari che non devono aver partecipato ai controlli amministrativi sulla stessa operazione.

A seguito dei suddetti controlli viene determinata la spesa ammessa agli aiuti per la singola domanda di pagamento verificata ed il relativo contributo erogabile al beneficiario.



Qualora nel corso dei suddetti controlli venissero riscontrare inadempienze o violazioni delle disposizioni connesse alla concessione degli aiuti si applicano le sanzioni amministrative definite ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 marzo 2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

In caso di inadempienze, riscontrate nel corso dei controlli delle domande di pagamento, si applicano, per ogni infrazione, le sanzioni amministrative in termini di riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione sarà determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità meglio specificate nel provvedimento che verrà predisposto. In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca della concessione e recupero degli importi precedentemente erogati.

Con successivo provvedimento amministrativo saranno anche definite le suddette sanzioni amministrative, in termini di riduzione parziale o totale dei pagamenti ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.

Inoltre, a conclusione dei controlli amministrativi e della determinazione della spesa ammessa e del contributo erogabile, ai sensi dell'art.63 Reg. (UE) 809/2014, qualora il contributo richiesto superi più del 10 % quello erogabile, al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori e comunque non oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art.52 Reg UE n.809/2014, limitatamente alle spese per investimenti e successivamente all'erogazione del saldo, l'investimento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica della sussistenza dell'investimento nelle modalità con cui è stato finanziato e del mantenimento degli impegni connessi all'art.71 del Reg UE n.1303/2013 (Stabilità delle operazioni). Inoltre, con i controlli ex post, tra gli altri impegni, dovrà essere verificato l'impegno a garantire la raccolta e la trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento.

La disciplina delle sanzioni amministrative si applica, secondo il quadro normativo di riferimento nazionale e regionale, anche alle eventuali inadempienze rilevate a seguito dei controlli ex-post.


Tutte le attività istruttorie e di controllo delle domande di pagamento vengono tracciate e registrate per il tramite delle apposite funzionalità del portale SIAN dell'OP AGEA, compresa l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito ai controlli delle DdP e alle eventuali sanzioni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione e/o dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia., anche in relazione all'evoluzione normativa.

24. RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato alla Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: sezione.attuazionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si



ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione. Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere allegata dichiarazione ex art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000 di assolvimento dell'imposta di bollo).

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere. Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico-amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione, ove pertinente.

25. RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.

I soggetti titolari di DdS ai sensi del presente provvedimento amministrativo possono, se le operazioni di presa in carico della domanda non sono state effettuate, eventualmente rinunciare alla candidatura esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al Responsabile dell'operazione, provvedendo a cancellare la DdS sul portale SIAN. In tal modo gli uffici istruttori sospendono il procedimento delle domande interessate ed i richiedenti non avranno nulla a pretendere dall'amministrazione regionale.

Qualora, successivamente all'emissione della concessione degli aiuti, il beneficiario del sostegno, non fosse in grado di portare a termine gli interventi finanziati, lo stesso potrà recedere dal sostegno esprimendo formale rinuncia inviata a mezzo PEC al Responsabile dell'Operazione.

Il recesso dal sostegno a seguito di rinuncia determina la revoca del sostegno nei casi in cui gli interventi non siano stati avviati, nonché l'eventuale restituzione degli importi erogati a titolo di anticipazione.

Per i casi di recesso in presenza di interventi avviati e/o parzialmente realizzati saranno applicate le eventuali sanzioni amministrative previste ai sensi della disciplina vigente, anche in considerazione dello stato di realizzazione del Progetto finanziato.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito al recesso/rinuncia potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione e/o dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia.


26. VARIANTI ADATTAMENTI TECNICI E PROROGHE

Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, potranno a richiesta essere eccezionalmente approvate varianti, qualora presentate **non oltre i 60 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto**.

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa compresa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e del punteggio minimo per accedere al finanziamento.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti le modifiche al progetto originario che comportano cambiamenti degli elementi e dei parametri che hanno reso finanziabile il progetto, in particolare:

- variante per ribasso d'asta a seguito di aggiudicazione di gara d'appalto;
- cambio di beneficiario;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche sostanziali tecniche delle azioni approvate;
- modifica della tipologia delle azioni approvate.



In particolare, le varianti sono ammissibili quando:

- mantengono il rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo di operazione;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito al progetto, al di sotto del punteggio minimo necessario per accedere al finanziamento definito al paragrafo 13 CRITERI DI SELEZIONE DELL'OPERAZIONE 8.3.B E MODALITA' DI APPLICAZIONE;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva e non alterano gli obiettivi del progetto;
- sono conformi a tutte le disposizioni del presente provvedimento.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti e del punteggio minimo da raggiungere in fase di valutazione dei criteri di selezione che hanno determinato l'approvazione del progetto.

Le richieste di variante dovranno essere sottoposte a una valutazione di merito a seguito della quale sarà data comunicazione agli interessati dell'ammissibilità della stessa, totale o parziale, e delle relative condizioni. Analogamente, in caso di valutazioni di non ammissibilità della richiesta di variante ne dovrà essere data comunicazione con le relative motivazioni riferite agli atti amministrativi di riferimento.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito alle varianti, adattamenti tecnici e proroghe potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti dell'Autorità di Gestione.

27. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. UE n. 1306/2013, dell'art.4 Reg UE n.640/2014 e loro ss.mm.ii., si configurano come eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari tali da non poter essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni.


In particolare, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali non trovano applicazione nelle seguenti fattispecie:

- 1) rinuncia senza restituzione dell'agevolazione;
- 2) ritardo nella realizzazione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
- 3) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
- 4) proroghe ulteriori rispetto a quelle concesse;
- 5) cambio beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.



28. ERRORI PALESI

L'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento, dopo la presentazione, in caso di "errori palesi" riconosciuti dalla autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si elencano a titolo esemplificativo situazioni che possono rientrare nella definizione di errore palese, fermo restando il principio della buona fede del beneficiario ed escludendo qualsiasi volontà di frode:

- errori di compilazione della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi;
- mancata selezione di un flag di spunta, di una specifica voce e/o campi o caselle non compilate o informazioni mancanti, che siano coerenti con l'azione richiesta, quando l'associazione obbligata di tale utilizzo all'azione sia oggettivamente rilevabile dal contenuto della domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi, salvo casi di reiterazione che denotino grave negligenza del beneficiario;
- errori derivanti da verifiche di coerenza (es.: informazioni contraddittorie): nel caso di allegati presenti in domanda e/o dei documenti e/o applicativi informatizzati ad essa connessi; errori aritmetici che emergono nell'analisi puntuale della documentazione, errori nella compilazione di allegati, ecc. (es. somme sbagliate dei computi metrici). La coerenza andrà verificata tra la domanda e la restante documentazione allegata, ma anche tra una domanda di pagamento e le precedenti domande e corrispondente documentazione.

Al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della domanda **non sono considerabili errori palesi:**

- CUAA: errata o mancata indicazione;
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente/i sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento della firma digitale;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità al sostegno.

28.1 Procedura per il riconoscimento dell'errore palese su iniziativa di parte


Nel caso in cui il richiedente/beneficiario chieda formalmente il riconoscimento dell'errore palese, dovrà presentare un'istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione della DdS o dal rilascio della domanda di pagamento. Tale richiesta deve essere presentata a mezzo PEC al Responsabile dell'operazione e deve contenere le seguenti informazioni minime:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- copia cartacea dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

L'organo competente, quindi, ne valuta la ricevibilità in base ai criteri sopra descritti e decide se valutare l'errore come passibile di correzione, dandone comunicazione al richiedente.

Nella comunicazione vengono, inoltre, indicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore (generalmente entro 15 giorni continuativi dalla data di consegna della comunicazione).

Qualora l'esito della richiesta sia negativo, il procedimento prosegue solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento o regimi di aiuto ammissibili a pagamento.



Qualora l'esito della richiesta sia negativo ne sarà data comunicazione all'interessato con l'indicazione delle motivazioni e, conseguentemente, il procedimento prosegue solo per le operazioni, azioni o tipologie di intervento ritenuti ammissibili a pagamento.

28.2 Procedura per il riconoscimento dell'errore palese su iniziativa d'ufficio

L'errore rilevato dall'Amministrazione viene segnalato alla ditta con comunicazione ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990, alla quale spetterà l'onere di dimostrare l'esistenza dell'errore palese e richiederne il riconoscimento allegando la documentazione necessaria o richiamandola qualora la stessa sia già in possesso dell'amministrazione precedente, con le modalità e le tempistiche indicate.

In caso di mancato riscontro, il procedimento viene chiuso senza riconoscimento di errore palese.

29. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre, il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". Per ciascuna Misura, Sottomisura, Operazione del PSR Puglia 2014-2022, all'interno delle singole schede, sono stati individuati i potenziali rischi inerenti all'attuazione delle stesse (Misura, Sottomisura, Operazione) e le conseguenti iniziative per attenuare tali rischi.

In generale, i rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.


In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, e pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che saranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni connessi all'operazione, è verificato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, ed è tracciato attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione della fase di presentazione delle DdS, saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.



30. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto previsto nel PSR Puglia 2014-2022 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)9331 del 07/12/2022 nella scheda della Operazione 8.3.B e nelle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2022.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2022 sono inoltre tenuti a:

- non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di sostegno con la Operazione interessata;
- collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP e delle fasi di attuazione del progetto;
- non produrre false dichiarazioni;
- dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- rendere disponibili tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per eventuali richieste dei competenti organi regionali, nazionali e unionali, fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali;
- conservare tutti i documenti in forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente;
- osservare quanto previsto dall'art. 60 del Reg. UE n.1306/2013 – Clausola di elusione: *Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione;*
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Relativamente alla regolarità contributiva, sin dalla Legge 6 aprile 2007 - art. 4 bis, si prevede che *“in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale”*.


I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea.

In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 *“le amministrazioni precedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere”* sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6/11/2021, n. 152, prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24/11/2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.



Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

31. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ulteriori informazioni inerenti il presente Avviso, potranno essere acquisite dal sito web <http://psr.regione.puglia.it> o contattando i seguenti referenti della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale:

REFERENTE		EMAIL	TELEFONO
Responsabile Sottomisura 8.3	Nicola Catalano	n.catalano@regione.puglia.it	080 5404091
Responsabile regionale Utenze portale SIAN	Benedetto Palella	responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it	080 5406860

Per quanto attiene la gestione dei procedimenti e le comunicazioni tra i richiedenti il sostegno e gli Enti interessati dalla gestione dei procedimenti (OP Agea e Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale), con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della Posta Elettronica Certificata.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per le Pubbliche Amministrazioni, le Società di capitali e di persone, i Professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, i Cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:


- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il soggetto richiedente che comunica il proprio indirizzo di PEC, nell'apposita sezione del fascicolo aziendale, può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA e dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, direttamente al proprio indirizzo PEC.

Si forniscono di seguito ulteriori riferimenti dell'OP Agea e dell'ufficio regionale competente

La casella PEC dell'OP Agea è la seguente:	protocollo@pec.agea.gov.it
La casella PEC degli uffici istruttori regionali è la seguente:	patrimonioforestale.psr@pec.rupar.puglia.it



32. INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi degli articoli 2 e 11 del Codice stesso.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura. Se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l'interessato non può godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l'improcedibilità dell'istanza, il parziale accoglimento della stessa o l'impossibilità di beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Amministrazione.

In relazione al presente trattamento il dichiarante può rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art. 8 del citato decreto.

33. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE A CARICO DEI BENEFICIARI


I Regolamenti Europei (nn. 1305/2013 e 808/2014 - allegato III e ss.mm.ii.) prevedono specifiche disposizioni in materia di obblighi di informazione a carico dei beneficiari delle misure del programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2022. Per il rispetto di tali obblighi il beneficiario deve fare riferimento a quanto indicato documento "Obblighi di informazione e pubblicità - Linee guida per i beneficiari", consultabile all'indirizzo <http://psr.regione.puglia.it/linee-guida-per-i-beneficiari>, al fine di informare sulla corretta applicazione di tali norme. Per ogni ulteriore informazione sulle linee guida per i beneficiari delle misure del PSR Puglia 2014/2022, è possibile inviare una mail a comunicazione.psr@regione.puglia.it.

34. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni contenute nel PSR 2014-2022 della Regione Puglia, alle disposizioni dettate dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1305/2013 e comunque ad ogni altra normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile in materia, nonché a quelle previste nelle disposizioni attuative emanate dall'AdG e dall'Organismo Pagatore Agea.

35. ELENCO SOTTO ALLEGATI

- **Sottoallegato 1: A)** autorizzazione per l'accesso del fascicolo aziendale
B) richiesta autorizzazione/abilitazione al portale SIAN;
- **Sottoallegato 2:** Dichiarazione attestante i requisiti di ammissibilità;
- **Sottoallegato 3:** Dichiarazione d'impegni;
- **Sottoallegato 4:** Cartografia;
- **Sottoallegato 5:** Schema di Relazione tecnica analitica descrittiva.



Sottoallegato 1

A) Autorizzazione per l'accesso al fascicolo aziendale

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

RESPONSABILE UTENZE SIAN

Lungomare NAZARIO SAURO 45/47

70121 BARI

OGGETTO:	SOTTOMISURA 8.3.B: Richiesta di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR Puglia 2014/2020)
-----------------	---

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente in _____

alla via _____ n° _____ CAP _____

CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo/Collegio Professionale dei _____ della provincia di _____
tel. _____ e-mail: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR PUGLIA 2014/2022 SOTTOMISURA/OPERAZIONE 8.3.B**


CHIEDE

l'AUTORIZZAZIONE all'accesso ai dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

**DELEGA**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____, residente in _____
 Via _____ n° _____ CAP _____
 CF: _____ P.IVA : _____
 CUA: _____

DELEGA

Il Tecnico Incaricato _____
 nato a _____ il _____, residente in _____ Via _____
 n° _____ CAP _____ CF: _____ Iscritto al N° _____
 dell'Albo/Collegio Professionale dei _____ della provincia di _____
 tel. _____ e-mail: _____ nella sua qualità di tecnico a
 presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di pagamento relativa al **PSR PUGLIA 2014 – 2022 – SOTTOMISURA/OPERAZIONE 8.3.B**

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso al proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda;

Consenso al trattamento dei dati personali


Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento

**ALLEGATO B - Richiesta autorizzazione/abilitazione al portale SIAN**

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

RESPONSABILE UTENZE SIAN*Lungomare NAZARIO SAURO 45/47*

70121 BARI

OGGETTO:	PSR PUGLIA 2014/2020 – SOTTOMISURA/OPERAZIONE 8.3.B RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN
-----------------	--

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
 _____, residente a _____
 via _____ n. _____ -
 CAP _____ CF⁽¹⁾: _____ tel _____
 e-mail: _____

CHIEDE

LE CREDENZIALI ⁽²⁾ all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: responsabile.utenze.sian@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, lì _____


Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento

¹ La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei soci.

² La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.



Sottoallegato 2

Dichiarazione attestante requisiti di ammissibilità

Alla Regione Puglia Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2022 Responsabile del procedimento sottomisura 8.3
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari

PSR Puglia 2014-2022 – Sottomisura/operazione 8.3.B – “Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia” – Avviso pubblico approvato con DAG n.

_____ del _____

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:

Nato a: _____ il _____

Residente in: _____ alla _____

In qualità di: **Titolare/Legale rappresentante** dell’Ente richiedente il sostegno denominato:

PREMESSO

di aver preso visione di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico di cui alla Determina dell’Autorità di Gestione n. _____ del _____

DICHIARA

Che l’Ente denominato

_____ risulta in possesso dei requisiti di soggetto beneficiario e di ammissibilità come definiti nel medesimo Avviso Pubblico.


Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Fatto a _____ il _____

Firma del Titolare/Legale Rappresentante

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti



Sottoallegato 3

Dichiarazione impegni

Alla Regione Puglia
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 Responsabile del
 procedimento sottomisura 8.3Lungomare N. Sauro n. 45/47-
 70121 Bari

PSR Puglia 2014-2022 – Sottomisura/operazione 8.3.B – “Sostegno agli interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del _____

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:

Nato a: _____ il _____

Residente in: _____ alla _____

In qualità di: **Titolare/Legale rappresentante** dell'Ente richiedente il sostegno denominato:

PREMESSO

di aver preso visione di quanto stabilito nell'Avviso Pubblico di cui alla Determina dell'Autorità di Gestione n. _____ del _____

DICHIARA


Che l'Ente denominato _____ si
 impegna ad osservare gli impegni, gli obblighi e i procedimenti amministrativi previsti dal bando dai successivi atti amministrativi connessi.

Informativa trattamento dati personali I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Fatto a _____ il _____


 Firma del Titolare/Legale Rappresentante

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti



Sottoallegato 4: Cartografia

Mappa rischio incendi della Regione Puglia (riportata nel paragrafo 8.2.8.6 della scheda di misura 8)





Sottoallegato 5

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA ANALITICA DESCRITTIVA

Sottomisura 8.3 operazione B “Sostegno ad interventi di prevenzione previsti dal Piano Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Regione Puglia ”.

D.A.G. 10 luglio 2017, n. 144 P.S.R. Puglia 2014-2022 e ss.mm.ii.

Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”

- Υ Azione 1 “Investimenti in Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi”
- Υ Azione 2 “Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione ed Interventi di protezione dagli incendi”
- Υ Azione 3 “Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio”
- Υ Azione 4 “Investimenti per l’installazione ed il miglioramento di sistemi di monitoraggio/osservazione degli incendi boschivi ”

Richiedente: (Riportare Nome e Cognome/Ragione Sociale del soggetto titolare della domanda di sostegno)	
Domanda di sostegno n.	
Ubicazione interventi (Riportare il comune, o i comuni, di ubicazione degli interventi)	

*Il richiedente**Il tecnico**(Firma del richiedente)**(Timbro e firma del tecnico)*

1. ANAGRAFICA E RIFERIMENTI

Anagrafica e riferimenti del richiedente	<p>- Per le ditte individuali e persone fisiche: Nome e cognome, CUAA, eventuale Partita IVA, Residenza, Recapiti postali, telefonici e PEC;</p> <p>- Per gli Enti, i Consorzi, le Società e le Associazioni: Denominazione/Ragione Sociale ed indicazione della forma giuridica, CUAA, eventuale Partita IVA, sede legale, recapiti postali, telefonici e PEC.</p>
Anagrafica e riferimenti del tecnico	Cognome e Nome, Albo/Ordine di appartenenza e numero di iscrizione, Recapiti postali, telefonici e PEC.

2. INDICAZIONE DELLA SOTTOMISURA E DELL'AZIONE A CUI SI ADERISCE

- Azione 1** "Investimenti in Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi"
- Azione 2** "Investimenti in macchine, attrezzature e impianti con finalità di prevenzione ed Interventi di protezione dagli incendi"
- Azione 3** "Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio incendio"
- Azione 4** "Investimenti per l'installazione ed il miglioramento di sistemi di monitoraggio/osservazione degli incendi boschivi"

Barrare le caselle delle azioni interessate dal progetto

Nel caso di domande di sostegno che prevedono più azioni, i successivi paragrafi 4-5 e 6 vanno compilati per ciascuna azione

3. OBIETTIVI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Descrizione degli Obiettivi e delle finalità degli interventi in relazione al soggetto richiedente ed all'ambito territoriale di intervento e con riferimento alla prevenzione di eventi catastrofici (incendi, calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie) e/o fattori di dissesto idrogeologico, siccità ed inondazioni:

4. DESCRIZIONE STAZIONALE DEL SITO (o DEI SITI) DI INTERVENTO (per ciascuna azione)

<p>- 4.1 Identificazione catastale e tipologia di possesso (comprendenti le superfici condotte da ARIF e risultanti da Fascicolo Aziendale, nonché le eventuali superfici di progetto non condotte dall'ARIF e per le quali deve essere indicato il CUA del soggetto conduttore);</p>	<p>[Con riferimento ai terreni oggetto di intervento, riportare, per ciascuna particella, i dati catastali, tipo di possesso, indicazione degli eventuali titoli di conduzione diversi dalla proprietà (affitto, comodato), eventuale indicazione di terreni demaniali e quantificazione totale delle superfici interessate dalla specifica azione];</p>
<p>- 4.2 Identificazione della tipologia delle aree interessate e dei lotti progettuali (Complesso boscato, Provincia, Comune, Superficie boscata, Popolamento)</p>	<p>[Con riferimento a ciascuna particella oggetto di intervento, riportare una descrizione e tabelle riepilogative distinte per azioni, che tengano conto dei seguenti aspetti]:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aree boscate; ▪ aree con pendici in dissesto; ▪ aree a reticolo idrografico con prevalente copertura forestale; ▪ Indicazione delle aree da sottoporre agli interventi relativi alla prevenzione del rischio incendi (Comuni a rischio moderato e/o Comuni a rischio alto); ▪ altre informazioni rilevanti
<p>- 4.3 Dati ed informazioni pedo-climatiche</p>	<p>[Con riferimento alle superfici in oggetto di intervento, riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dati climatici (temperatura medie, precipitazioni medie, vento, neve, ecc.), indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato, fonte dei dati, classificazioni ed indici climatici; ▪ dati del suolo: geologia, topografia, pendenza (%), esposizione, quota s.l.m., morfologia, litologia, aspetti superficiali del suolo, lettiera (altezza, grado di decomposizione), giudizio fertilità; ▪ indicazione dell'area regionale classificata dalla Determina Dirigenziale n.575/2009 (Monti Dauni, Tavoliere, Gargano, Arco Ionico Tarantino, Murge Brindisine, Murge Tarantine, Murge Baresi, Penisola Salentina) ed individuata nelle Linee Guida della Sottomisura];
<p>- 4.4 Descrizione degli eventuali vincoli esistenti all'interno dei siti di intervento (lotti progettuali)</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="checkbox"/> Assenza di vincoli; 2. <input type="checkbox"/> presenza dei seguenti vincoli <ul style="list-style-type: none"> Y Zone Natura 2000 ed Aree Protette; Y Vincoli paesaggistici (PPTR); Y Vincoli di natura idrogeologica di assetto del territorio (PAI); Y Zone percorse da incendio Y Altri eventuali vincoli 3. DICHIARA: <ul style="list-style-type: none"> Y l'assenza dei sotto riportati vincoli in quanto Incompatibili con la realizzazione degli interventi: Y Vincoli di aree percorse da incendio nei 5 anni precedenti la presentazione della DdS. rif. par. 2.5 Linee Guida (DAG n.217/2017); [In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista dovranno dichiarare che le aree oggetto di domanda, ancorché destinate ad attività agricole, non sono state interessate da incendi boschivi così come definiti dall'art. 2 della L.353/2000. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della D.d.S. ed in corso di perimetrazione. Y di impegnarsi a rispettare i "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014)

	<p>1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.</p>
--	--

ESEMPIO

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI (per ciascuna azione)

<p>- 5.1 Descrizione dell'azione interessata:</p>	<p>[Con riferimento al progetto proposto descrivere l'azione interessata della sottomisura, i criteri di scelta utilizzati ed i risultati attesi in termini di miglioramento della superficie interessata e di prevenzione dagli incendi boschivi]:</p>
<p>- 5.2 Descrizione degli interventi previsti per singola azione e per lotti di progetto:</p>	<p>[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli interventi previsti con il riferimento al Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023.</p>

<p>- 5.3 Dettagli e dati tecnici degli interventi</p>	<p>[Con riferimento all'impianto proposto dettagliare i dati tecnici di rilievo per la valutazione di ammissibilità degli interventi e riferiti al Piano AIB vigente di cui alla DGR 758/2023:</p>
---	--

6. ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON GLI EVENTUALI VINCOLI ESISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

<p>- 6.1 Descrivere gli elementi di compatibilità degli interventi con i vincoli esistenti a livello di singoli lotti progettuali</p>	<p>[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli elementi di compatibilità degli interventi proposti con i vincoli esistenti: Y Interventi previsti da eseguire secondo quanto previsto dalle Linee Guida della Sottomisura; Y Indicazione degli eventuali procedimenti autorizzativi previsti ai fini dell'esecuzione degli interventi (Valutazione di Incidenza, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.); oppure, in alternativa, in assenza di vincoli e limitazioni, dettagliare la piena compatibilità degli interventi]:</p>
<p>- 6.2 Descrivere le modalità ed i parametri di valutazione della compatibilità degli interventi in caso di presenza di vincoli a livello di singoli lotti progettuali</p>	<p>[Con riferimento al progetto proposto dettagliare gli elementi di compatibilità degli interventi proposti con i vincoli esistenti: Y Pareri/titoli abilitativi previsti eventualmente già acquisiti (descrivere): _____ Y Pareri/titoli abilitativi previsti in corso di acquisizione (descrivere): _____ Y Pareri/titoli abilitativi previsti ancora da acquisire (descrivere): _____]:</p>

7. MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN DOMANDA DI SOSTEGNO

- 7.1 Macro criterio di valutazione per gli ambiti territoriali

<p>Aree di interfaccia 24 punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree di interfaccia, e la fonte del dato: Y Aree di interfaccia: : Aree di interfaccia (aree di pericolosità incendi media e alta di interfaccia così come definite dal WEB GIS della Protezione Civile). In questo contesto gli incendi boschivi rappresentano una seria minaccia per la popolazione e per le infrastrutture. Ulteriori dettagli e classificazioni tipologiche sono riportati al par 4.3 Gestione delle zone interfaccia urbano-foresta della DGR 758/2023; oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto];</p>
<p>Aree Periurbane 16punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Periurbane, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato: Y Aree periurbane: tale ambito viene valutato in una fascia territoriale di larghezza di 500 metri calcolati dalla periferia urbana come definita dalla Legge 765/67 e ss.mm.ii. Tale termine di 500 m si riduce nel caso di presenza di elementi che costituiscono l'interruzione della continuità del territorio rurale come l'incrocio di importanti tagli infrastrutturali, nello specifico strade o ferrovie. Allegare comunque la documentazione probante con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di collocazione in Area Periurbana secondo la suddetta definizione; oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto];</p>
<p>Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione appartenenti alle Aree del sub appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge 25 punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, considerando quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle Linee Guida, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato: • Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4); • Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e 10 NTA PAI Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata); • Altre fonti: specificare gli atti ed allegare l'eventuale cartografia di riferimento.....; oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto];</p>
<p>Zone a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione NON appartenenti alle Aree del sub appenninodi Monti Dauni, del Gargano e delle Murge 20 punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, considerando quanto previsto nel paragrafo 2.3 delle Linee Guida, indicare quali di esse ricadono in Aree a Rischio Idrogeologico e/o soggette ad erosione, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato: • Mappe delle aree che sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state identificate con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2 e PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP e AP) e Rischio (R1, R2, R3 ed R4); • Alveo fluviale in modellamento attivo, aree golenali o fasce di pertinenza fluviale (Art. 6 e 10 NTA PAI Puglia ed Art.6 e 7 NTA PAI Basilicata); • Altre fonti: specificare gli atti ed allegare l'eventuale cartografia di riferimento.....; oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto];</p>
<p>Aree Protette (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000) 15 punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse ricadono in Aree Protette – Parchi – Riserve – Aree Natura 2000, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato: • Fascicolo Aziendale Agea (non necessita alcun documento probante qualora la particella ricada interamente in area protetta) o altra documentazione probante (Cartografia Tematica Regionale – SIT Puglia); oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto];</p>
<p>Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati 5 punti</p>	<p>[Con riferimento alle particelle oggetto di intervento, indicare quali di esse siano contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento realizzati nei dieci anni precedenti la presentazione della DdS, la relativa superficie interessata, e la fonte del dato: • interventi di rimboscimento realizzati negli ultimi 10 anni o interventi selvicolturali eseguiti negli ultimi 10 anni su rimboscimenti, regolarmente autorizzati dagli Enti/Uffici competenti. In tal caso allegare la documentazione probante (autorizzazioni/permessi rilasciati dagli Enti competenti) con cartografia di inquadramento dell'intervento rispetto al criterio di contiguità delle particelle interessate dal progetto di imboschimento; oppure, in alternativa, nessun punteggio attribuito per il requisito in oggetto]; Si specifica che non potranno costituire criterio di priorità gli interventi di utilizzazione boschiva e gli interventi selvicolturali su boschi naturali.</p>

- 7.2 Macrocrietrio di valutazione per la tipologia delle operazioni attivate

<p>Interventi selvicoltureli di prevenzione del rischio di incendio, nelle aree ad Alto Rischio incendi: tagli intercalari, diradamenti, potature e spalcatore.</p> <p><i>10 punti</i></p>	<p>[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichi il relativo importo di spesa previsto gli interventi afferenti alla specifica tipologia e il punteggio corrispondente:</p>
<p>Interventi selvicoltureli di prevenzione del rischio di incendio: tagli fitosanitari e introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e/o meno infiammabili.</p> <p><i>5 punti</i></p>	<p>[Con riferimento al progetto degli investimenti, si indichi il relativo importo di spesa previsto gli interventi afferenti alla specifica tipologia e il punteggio corrispondente:</p>

- 7.3 Quadro di riepilogo dei punteggi

[Con riferimento al progetto degli investimenti, indicare la presenza di eventuali criteri/requisiti ed indicare fogli, particelle e superfici secondo i criteri previsti dall'Avviso Pubblico della sottomisura interessata. Nel caso di progetti che prevedono diverse tipologie di intervento, il punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora questa rappresenti almeno l'80% del valore del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto. Nel caso di interventi ricadenti in ambiti territoriali a differente priorità, il calcolo del punteggio spettante sarà effettuato in maniera proporzionale all'estensione dell'intervento ricadente in ciascuna area.] :

Criteria/requisito	SI	NO	Fogli e Particelle interessate	Superficie interessata	Spesa prevista*
Aree a rischio idrogeologico e/o soggette ad erosione					
Aree Periurbane					
Aree ricadenti in Zone Natura 2000					
Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati					
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio, nelle aree ad Alto Rischio incendi: tagli intercalari, diradamenti, potature e spalcatore					
Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio: tagli fitosanitari e introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all'aridità e/o meno infiammabili					

8. STIMA DELLA MASSA LEGNOSA RITRAIBILE DALL'INTERVENTO

<p>8.1 Forma di governo e composizione vegetazionale</p>	<p>Descrivere la forma di governo e la composizione vegetazionale</p>
--	---

8.2 Indicare per l'intera superficie di intervento (in ha) i parametri dendrometrici

Classe diametrica	N. Alberi	Area basimetrica	Altezza media	Volume dendrometrico	Peso specifico legna	Provvigione stimata		Provvigione retraibile	
						m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha
cm	n.	m ²	m	m ³	Kg/ m ³	m ³	m ³ /ha	m ³	m ³ /ha
5									
10									
...									

N.B. La stima della massa legnosa ritraibile con l'intervento di miglioramento boschivo deriva dall'applicazione del R.R. 19 del 19/10/2017. Tale regolamento prescrive il numero e la topologia delle aree di saggio da materializzare in bosco a seconda se l'intervento riguarda un bosco ceduo, un ceduo composto o una fustaia.

10. SINTESI CONCLUSIVA

[Con riferimento al progetto degli investimenti, concludere sintetizzando gli elementi fondamentali del progetto di investimenti e le relative finalità]:

ESEMPIO

11. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

[Con riferimento al progetto degli investimenti, redigere il computo metrico estimativo in base alle voci di costo da sostenere, con l'indicazione dei singoli codici ed i relativi costi unitari determinati sulla base dei Prezziari di riferimento e/o dei Preventivi, con dettaglio della localizzazione particellare degli interventi stessi e delle relative voci di costo. Per le voci di costo a preventivo, indicare il fornitore precedentemente scelto. Per la redazione del computo metrico è possibile utilizzare gli appositi quadri specifici presenti nei formulari redatti per la sottomisura in oggetto]

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiarano che quanto riportato nelle presente relazione corrisponde al vero

Luogo _____, data _____

Il richiedente

Il tecnico*

(Firma del richiedente)

(Timbro e firma del tecnico)

* Trattandosi di interventi ad elevata valenza ecologica ed ambientale, il tecnico che redige, firma e timbra la relazione tecnica deve essere un dottore agronomo o forestale regolarmente iscritto all'albo professionale, indipendentemente dalla figura tecnica che ha redatto e sottoscritto la documentazione per la fase 1 del bando.

N.B. Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari, in corso di validità, per le dichiarazioni rese.